

Verbale n. **143**

Seduta pomeridiana del 10 dicembre 2025

Presidenza del Presidente **Bordin**

indi

del Vicepresidente **Mazzolini**

Verbalizza Barbara LOGAR, segue Leopoldo PITALI, segue Enrico Guglielmo FOCARDI.

Presidenza del Presidente Bordin.

La seduta inizia alle ore 14.47

Il PRESIDENTE dichiara aperta la 143ª seduta del Consiglio regionale.

Comunica che non vi sono richieste di congedo per la seduta pomeridiana.

Si passa, quindi, all'esame del punto n. **1 dell'ordine del giorno** che prevede:

Discussione sulla "Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2026" - NADEFR 2026

(Relatore di maggioranza: **MAURMAIR**)

(Relatori di minoranza: **CARLI, HONSELL**)

e sui seguenti **disegni di legge**:

"Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028" (66)

"Legge di stabilità 2026" (67)

"Bilancio di previsione per gli anni 2026-2028" (68)

(Relatori di maggioranza: **CALLIGARIS, MAURMAIR, DI BERT, CABIBBO**)

(Relatori di minoranza: **CARLI, MORETUZZO, HONSELL**)

Il PRESIDENTE dà subito la parola all'assessore ZILLI, la quale, tra l'altro, espone una rappresentazione complessiva della politica di bilancio adottata e ringrazia la Direzione centrale finanze per il lavoro svolto.

Intervengono, quindi, in sede di dichiarazione di voto sulla "Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2026" - NADEFR 2026, i consiglieri HONSELL (il quale, tra l'altro, ritiene il documento mancante di informazioni cruciali e annuncia un voto contrario), CARLI (il quale, tra l'altro, si sofferma sul fatto che nel documento è assente il tema della denatalità e annuncia un voto contrario), MORETUZZO (il quale, tra l'altro, annuncia un voto contrario) e MAURMAIR (il quale, tra l'altro, parlando a nome della maggioranza tutta, afferma di non condividere le obiezioni della minoranza).

Il PRESIDENTE, a questo punto, pone in votazione la seguente proposta di Risoluzione relativa alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2026):

"Il Consiglio regionale,

Premesso che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026:

- è disciplinata dalla normativa nazionale sull'armonizzazione dei bilanci e, in particolare, dall'articolo 36 del decreto legislativo 118/2011;

- è redatta secondo le modalità previste dall'allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo che definisce il sistema di programmazione delle Regioni garantendo un forte raccordo con il processo di programmazione economico finanziaria dello Stato il quale, a sua volta, è integrato nel ciclo di programmazione europeo;

- ai sensi dell'articolo 118 ante del regolamento interno:

- è stata presentata dalla Giunta al Consiglio per garantire la necessaria coerenza con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale;
- è stata assegnata il 14 novembre 2025, unitamente agli altri strumenti della manovra di bilancio, alla I Commissione integrata con parere delle Commissioni permanenti per le parti di rispettiva competenza;
- tutte le Commissioni di merito hanno espresso parere favorevole, a maggioranza, sulle parti di rispettiva competenza;
- è stata approvata, a maggioranza senza modifiche, dalla I Commissione integrata nella seduta del 25 novembre 2025;
- la I Commissione integrata riferisce all'Assemblea, depositando la propria relazione entro il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari cui è allegata una proposta di risoluzione consiliare;

Esaminato il documento;

Valutato che:

- si tratta di un documento programmatico con cui la Regione riprende e ulteriormente dettaglia gli interventi già pianificati nel DEFR per coordinare gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dal DEF dello Stato;
- contiene l'aggiornamento delle indicazioni che caratterizzeranno l'attività legislativa, regolamentare e operativa della Regione nel corso del 2026;
- contiene inoltre il quadro finanziario di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi della programmazione unitaria, esplicitandone gli strumenti attuativi per il 2026, nonché gli indirizzi agli enti strumentali e alle società controllate e partecipate;
- definisce, nello specifico, le dotazioni finanziarie, i singoli interventi, con le relative scadenze, e le strutture organizzative responsabili della loro attuazione esplicitando in modo analitico quali sono i risultati attesi dall'azione amministrativa e quali sono le politiche da adottare per la loro realizzazione;
- è strutturato in due parti e in un allegato:

la prima parte, descrive il quadro complessivo di riferimento tramite l'analisi di indicatori statistici di contesto, con l'obiettivo di illustrare lo scenario socioeconomico regionale anche attraverso le previsioni di sviluppo dei principali indicatori in confronto con i rispettivi nazionali. L'analisi affianca i dati congiunturali relativi alla demografia, all'impresa, alle condizioni di vita e al lavoro con le più recenti stime previsionali di carattere macroeconomico regionale nonché gli indicatori di benessere e di qualità sociale, selezionati tra quelli di BES e quelli proposti dalle Nazioni Unite per il monitoraggio degli SDGs in linea con la Legge 163/2016. A completamento del quadro di analisi di contesto è presentato il focus sull'andamento dei principali aggregati di finanza pubblica e dei redditi da lavoro dipendente della pubblica amministrazione;

la seconda parte, a garanzia del raccordo tra gli strumenti di programmazione finanziaria, bilanci di previsione annuale e triennale e delle performance, rappresenta, nel ciclo della pianificazione strategica regionale, il momento della programmazione economico-finanziaria con la descrizione delle politiche regionali per singole missioni di spesa, dei principali risultati attesi, con l'indicazione delle Direzioni centrali e delle Strutture della Presidenza responsabili dell'attuazione. A conclusione della seconda sezione viene descritta la previsione delle risorse a disposizione e vengono illustrate le politiche finanziarie e fiscali regionali con il quadro delle spese 2026-2028;

l'allegato contiene, in coerenza con il programma di governo, gli indirizzi per il triennio agli enti strumentali controllati e partecipati e alle società controllate e partecipate, agli organismi strumentali e per le attività delegate dall'Amministrazione a cui la Regione demanda il perseguimento dei propri fini istituzionali, precisando per ciascun soggetto le attività, la partecipazione regionale, le risorse finanziarie trasferite e i principali risultati ottenuti nell'ultimo esercizio;

Tutto ciò considerato

delibera

di approvare la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026

e

impegna la Giunta

a perseguire le indicazioni programmatiche sulle azioni di riforma previste nella Nota di aggiornamento al DEFR 2026 e a dare attuazione alle politiche regionali declinate negli obiettivi strategici e programmatici di finanza pubblica ivi contenuti.”

che viene approvata (votazione n. 2.1: favorevoli 27; contrari 18).

Il Relatore di maggioranza CALLIGARIS, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede una sospensione per prendere ulteriormente visione degli emendamenti presentati.

La seduta viene così sospesa alle ore 15.25.

La seduta riprende alle ore 15.54.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato riaperta la seduta, comunica che si passa quindi all'esame degli articoli 1 (collegata) e 2 (stabilità) di competenza dell'assessore Bini in materia Attività produttive.

All'articolo 1 del ddl n. 66 (collegata) sono stati presentati i seguenti emendamenti:

MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (1.1) RICOLLOCATO S 2.24.3

1. Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

<<10 bis. Al comma 4 dell'articolo 131 della legge regionale n. (61_55) approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 13 novembre 2025 (Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia) le parole <<indipendentemente dal numero di esercizi di vicinato gestiti>> sono sostituite dalle seguenti: <<per ciascun esercizio di vicinato gestito>>.>>

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (1.2)

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

Dopo il comma 10 è inserito il seguente:

<<10 bis. Alla legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppImpresa)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 4, 4 bis, 5 e 6 dell'articolo 79, dopo le parole << Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile >> sono aggiunte le seguenti parole << – Società benefit >>;

b) ai commi 2 e 4 dell'articolo 80, dopo le parole << Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl Consortile >> sono aggiunte le seguenti parole << – Società benefit >>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

CALLIGARIS

Subemendamento modificativo all'emendamento 1.2.1 (1.2.0.1)

1. La lettera A) dell'emendamento C. 1.2.1 è soppressa.

Nota tecnica: Il presente sub emendamento sopprime una parte dell'emendamento 1.2.1. Nota finanziaria: Il presente sub emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

CALLIGARIS, BUNA

Emendamento modificativo (1.2.1)

1. All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

A) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

<<10 bis. Alla legge regionale 14 luglio 2025, n. 10 (Misure per la competitività delle imprese attraverso l'ottenimento e il mantenimento delle certificazioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 è soppressa;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

<<1 bis. Le imprese beneficiarie devono essere in stato di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali all'atto della concessione del contributo.>>;

c) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

<<2. Per ciascun bando annuale ogni impresa può presentare una sola domanda riferita a spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la domanda stessa e riferita alternativamente:

a) a una sola certificazione;

b) a una certificazione integrata o combinata considerata come un'unica certificazione;

c) a un'attestazione o a un accreditamento;

d) ad un rinnovo o adeguamento delle certificazioni, attestazioni o accreditamenti già esistenti;

e) ad una diagnosi energetica.>>;

d) il comma 3 dell'articolo 4 è abrogato;

e) il comma 5 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

<<5. La domanda di cui al comma 2 è presentata unitamente alla rendicontazione della spesa sostenuta. Gli incentivi sono concessi e contestualmente erogati sulla base della presentazione della domanda.>>;

f) la prima parte del comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

<<1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nella misura del 75 per cento della spesa ammissibile fino all'importo massimo di seguito indicato:>>.>>.

B) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

<<10 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, su istanza del beneficiario, una proroga dei termini di rendicontazione concernenti le domande di cui al Decreto n° 3295/PROTUR del 23/12/2021 per i contributi degli interventi di cui all'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) a valere sul Fondo contributi imprese turistiche di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), non superiore a dodici mesi dall'ultima scadenza, purché il beneficiario abbia richiesto l'ulteriore proroga entro la scadenza del termine precedente.>>.

Nota tecnica: Con il presente emendamento, alla lettera A) si apportano alcune modifiche tecniche alla legge regionale 10/2025, al fine di aggiornarla dopo l'esperienza del primo bando. Con la lettera B) autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un'ulteriore proroga dei termini di rendicontazione nel caso in cui il beneficiario abbia richiesto la proroga entro la scadenza del termine precedente. Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (1.2.2)

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 10 è inserito il seguente:

<<10 bis. PromoTurismoFVG è autorizzata a impiegare le risorse non utilizzate nell'ambito delle attività correlate all'evento GO!2025 per la copertura delle attività promozionali concernenti gli eventi conseguenti al conferimento al Comune di Pordenone del titolo di "Capitale italiana della cultura" per l'anno 2027, come deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 121 del 28 marzo 2025.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

MORETTI, CARLI, FASIOLO, MARTINES, CELOTTI, MENTIL

Emendamento modificativo (1.3) RICOLLOCATO 4.2.1

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

<<10 bis. All'articolo 51 ter, comma 5, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 "Disciplina organica dei lavori pubblici", la lettera d) è soppressa. >>

Nota: l'emendamento non presenta oneri finanziari

All'articolo 2 del ddl n. 67 (stabilità) sono stati presentati i seguenti emendamenti:

PUTTO, MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, LIGUORI

Emendamento modificativo (2.1)

1. Il punto 2) del comma 2 art. 77 bis L.R. 372021 così come introdotto dal comma 1 dell'articolo 2 viene così sostituita:

<<2) il programma di investimento si sviluppa all'interno del comprensorio produttivo, in aree catastalmente riferibili alla sede o unità locale dell'impresa e urbanisticamente compatibili con la stessa;>>

Non comporta oneri finanziari. Illustrazione: l'emendamento ha lo scopo di garantire che la possibilità residuale di realizzare impianti fotovoltaici a terra avvenga solamente in zone urbanisticamente vocate alle attività produttive e non in aree con altre destinazioni urbanistiche.

HONSELL

Emendamento modificativo (2.2)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

<<4 bis. La concessione del finanziamento di cui al comma 3 è subordinata alla presentazione, da parte del COSILT, di un piano economico-finanziario triennale che attesti la sostenibilità dell'intervento, il cronoprogramma delle opere e la coerenza con la programmazione regionale in materia di sviluppo produttivo e rigenerazione delle aree industriali.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento introduce un nuovo comma 4 bis all'articolo 2 con l'obiettivo di rafforzare la solidità programmatica e gestionale del finanziamento previsto per il Consorzio di sviluppo economico locale della Montagna (COSILT), relativo all'infrastrutturazione dell'ex Autoporto di Coccau. La modifica richiede che la concessione del contributo sia subordinata alla presentazione di un piano economico-finanziario triennale, comprensivo di: 1) un'analisi della sostenibilità dell'intervento; 2) un cronoprogramma dettagliato delle opere previste; 3) un quadro di coerenza con la programmazione regionale vigente in tema di sviluppo produttivo e di rigenerazione delle aree industriali. L'emendamento risponde all'esigenza di garantire un utilizzo più trasparente, efficace e orientato ai risultati delle risorse pubbliche, in particolare per interventi significativi insistenti su aree produttive strategiche. Inoltre, l'obbligo di un piano triennale consente alla Regione di verificare la capacità attuativa del Consorzio, riduce il rischio di ritardi e assicura l'allineamento dell'intervento con le priorità regionali, evitando eventuali frammentazioni o sovrapposizioni con altri strumenti di sostegno allo sviluppo locale.

HONSELL

Emendamento modificativo (2.3)

1. Dopo il comma 15 dell'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

<<15 bis. Al fine di sostenere i processi di innovazione, efficientamento energetico e digitalizzazione delle micro imprese del territorio regionale, è istituito il "Voucher Transizione 5.0", finalizzato a favorire investimenti in tecnologie abilitanti, riduzione dei consumi energetici, automazione leggera e sviluppo di competenze digitali, aventi a oggetti i seguenti interventi:

a) sistemi di monitoraggio dei consumi energetici e sensoristica intelligente;

b) soluzioni di micro-automazione produttiva e ottimizzazione dei processi;

c) piattaforme digitali per la gestione dei dati, dei clienti e dei processi produttivi;

d) audit energetici e servizi di consulenza tecnica specialistica;

e) formazione del personale finalizzata all'adozione delle tecnologie 4.0 e 5.0;

f) adozione di software gestionali, sistemi di analisi dei dati o strumenti digitali basati su tecnologie open source, funzionali alla riduzione dei costi, all'interoperabilità e alla sicurezza dei processi aziendali.

15 ter. Il "Voucher Transizione 5.0" può essere fruito dalle micro imprese con sede legale e operativa in Friuli Venezia Giulia.

15 quater. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti criteri e modalità di concessione del "Voucher Transizione 5.0", nonché l'importo massimo concedibile.

15 quinquies. Per le finalità di cui al comma 15 bis è destinata la spesa complessiva di 3.000.000 euro, suddivisa in ragione di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026–2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 16. (NI)>>.

COPERTURA

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO: 70007/S "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

2026: - 1.000.000 | 2027: - 1.000.000 | 2028: - 1.000.000 |

Nota: L'emendamento introduce il "Voucher Transizione 5.0", uno strumento rivolto alle micro imprese del Friuli Venezia Giulia per sostenere investimenti di piccola scala nei campi dell'innovazione tecnologica, dell'efficientamento energetico e della digitalizzazione. La misura è pensata per accompagnare le micro realtà produttive - che rappresentano la quota prevalente del tessuto economico regionale — nei processi di adozione di tecnologie abilitanti, automazione leggera, strumenti digitali e sistemi di monitoraggio dei consumi, favorendo interventi ad alto impatto sull'organizzazione aziendale e sulla riduzione dei costi operativi. Il voucher consente di finanziare l'acquisto di soluzioni tecnologiche, software, piattaforme gestionali e sensoristica energetica, nonché servizi tecnici specialistici e attività di formazione strettamente connessi all'introduzione di tali tecnologie. La misura si configura come complementare agli strumenti già previsti per le PMI, con un'impostazione semplificata e coerente con la dimensione e le esigenze operative delle micro imprese.

HONSELL

Emendamento modificativo (2.4)

1. Dopo il comma 15 dell'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

<<15 bis. Al fine di garantire la sicurezza, la funzionalità e la fruibilità del patrimonio dei rifugi alpini regionali e di sostenere la frequentazione sostenibile dell'ambiente montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Alpina delle Giulie (SAG), quale gestore della struttura,

un finanziamento per la realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione del Rifugio "Guido Corsi", quale presidio essenziale per l'escursionismo e l'alpinismo.

15 ter. Per le finalità di cui al comma 15 bis la Società Alpina delle Giulie presenta domanda, corredata della descrizione degli interventi da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell'avvio dei lavori.

15 quater. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa.

15 quinquies. Il finanziamento di cui al comma 15 bis è concesso nel rispetto della vigente disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

15 sexies. Per le finalità di cui al comma 15 bis è destinata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026–2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 16. (NI)>>.

COPERTURA

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO: 70007/S "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

2026: - 800.000 | 2027: -- | 2028: --

Nota: L'emendamento interviene a sostegno del recupero e della riqualificazione del Rifugio Guido Corsi, struttura di alta quota di rilevante interesse per l'escursionismo, l'alpinismo e la sicurezza in ambiente montano. La proposta riconosce che il mantenimento in efficienza di tali strutture costituisce una condizione essenziale per garantire una fruizione sostenibile della montagna, innalzare gli standard di sicurezza e sostenere l'offerta turistica outdoor regionale. In questo contesto, la Società Alpina delle Giulie (SAG) è individuata quale soggetto attuatore, in quanto gestore della struttura. Il contributo regionale è finalizzato alla realizzazione degli interventi necessari alla piena funzionalità del rifugio, nel rispetto delle caratteristiche storiche e ambientali del sito. Questa iniziativa si inserisce nel quadro più generale di sostegno delle politiche regionali di valorizzazione della montagna e delle infrastrutture funzionali alla pratica sportiva e ricreativa, contribuendo a preservare un presidio rilevante sia per la sicurezza in quota sia per la promozione dell'economia turistica delle vallate alpine.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (2.5)

1. Dopo il comma 15 è inserito il seguente:

<<15 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese con sede operativa in regione, contributi diretti al rimborso di spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro.>>.

15 ter. Per le finalità di cui al comma 15 bis è destinata la spesa di 2.000.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 – (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 16.>>

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (2.6) RICOLLOCATO 4.41.1

1. Dopo il comma 15 si aggiungono i seguenti:

<<15 bis. Al fine di promuovere una corretta gestione dei rifiuti privilegiando in via prioritaria la prevenzione e il recupero, coerentemente alla direttiva europea 2019/904 e alla L.R. 16/2015, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare un progetto pilota, in collaborazione con i soggetti gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, presso i supermercati e centri commerciali del territorio regionale per l'installazione di punti di raccolta automatizzata di contenitori e imballaggi da avviare al riciclo, con contestuale erogazione all'utenza di buoni spesa da utilizzare all'interno della stessa struttura.

15 ter. Per le finalità di cui al comma 15 bis è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivise in ragione di 50.000 euro per ogni anno dal 2026 al 2027, a valere sulla MISSIONE n. 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA n. 9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente TITOLO: 1 spese correnti dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 16.>>.

COPERTURA

=====

TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)

=====

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 70007 - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 - 50.000 |2027 – 50.000 |2028 – |

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (2.7)

1. Dopo il comma 15 si aggiungono i seguenti:

<<15 bis. Al fine di promuovere forme di turismo sostenibile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismo FVG, sulla base di un'apposita convenzione, un contributo straordinario per avviare un progetto pilota che stabilisca una premialità diretta per i comportamenti virtuosi dal punto di vista della sostenibilità ambientale e sociale intrapresi da chi offre servizi ai turisti e dai turisti stessi.

15 ter. Il contributo di cui al comma 15 bis è assegnato a PromoTurismo FVG sulla base di uno specifico programma di attività, condiviso con la Direzione centrale attività produttive entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

15 quater. Per le finalità di cui al comma 15 bis è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione 07 (Turismo) – Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) – Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 16.>>.

COPERTURA

=====

TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)

=====

=====

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 1 - Spese correnti
CAPITOLO 70007 - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 - 100.000 |2027 - |2028 - |

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (2.8)

1. Dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

<<15 bis. Al fine di avviare l'Osservatorio regionale del commercio e del turismo di cui all'articolo 64 della legge regionale n. (61_55) approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 13 novembre 2025 (Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalle attività necessarie all'avvio dell'Osservatorio stesso.

15 ter. Per le finalità di cui al comma 15 bis è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione dalla Tabella B di cui al comma 16. (NI S/___)>>.

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
CAPITOLO 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 -40.000 |2027 -- |2028 -- |

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (2.9)

1. Dopo il comma 15 si aggiungono i seguenti:

<<15 bis. Al fine di promuovere il turismo lento e sostenibile, valorizzando i cammini e le ciclovie turistiche del territorio del Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale promuove e sostiene, tramite contributi diretti a imprese ed Enti pubblici, lo sviluppo di una rete di ospitalità extra alberghiera, anche pubblica, per l'ospitalità collettiva (quali ostelli, bivacchi fissi, rifugi, case di accoglienza per viandanti).

15 ter. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 15 bis è presentata dagli Enti pubblici e dai soggetti privati al Servizio competente della Direzione centrale attività produttive e turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata e di un preventivo della spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

15 quater. Per le finalità di cui al comma 15 bis è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro suddivise in ragione di 500.000 euro per ogni anno dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 16.>>.

COPERTURA

=====

TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)

=====

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 70007 - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 - 500.000 |2027 - 500.000 |2028 -500.000 |

MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (2.10)

Dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

<<15 bis. Al fine di riconoscere il valore anche sociale del commercio di prossimità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni che hanno già avviato delle progettualità specifiche per il supporto ai negozi di vicinato e il sostegno alla capacità di spesa delle famiglie, un contributo nella misura di 30.000 euro per ciascun Comune per l'attuazione di un progetto pilota denominato "Buoni spesa solidali nel commercio di prossimità" consistente nell'erogazione di buoni spesa destinati alle persone residenti nel territorio comunale da spendere presso gli esercizi di prossimità presenti sul territorio, oltre che nell'attivazione delle relative campagne di comunicazione e sensibilizzazione.

15 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15 bis è presentata alla Direzione centrale competente in materia di commercio, entro il 31 marzo 2026, corredata della relazione descrittiva del progetto, del quadro economico di spesa e del cronoprogramma nonché di una relazione riassuntiva rispetto alle precedenti progettualità attuate per il supporto ai negozi di vicinato e il sostegno alla capacità di spesa delle famiglie.

15 quater. I contributi di cui al comma 15 bis sono concessi mediante procedimento valutativo a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo che comunque non potrà superare l'importo massimo di 30.000 euro.

15 quater. Per le finalità di cui al comma 15 bis è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella B di cui al comma 16. (NI S/___)>>.

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 -60.000 |2027 -- |2028 -- |

MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (2.11)

1. Dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

<<15 bis. Al fine di ridurre l'impatto dell'utilizzo dei materiali monouso sull'ambiente nonché i relativi costi di smaltimento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere due distinti contributi alle Camere di Commercio (CCIAA) di Pordenone-Udine e Venezia Giulia per il sostegno e l'avvio di progetti sperimentali di riduzione dell'utilizzo di imballaggi nel commercio fisico al dettaglio o di utilizzo di imballaggi riutilizzabili nei sistemi di e-commerce relativi a imprese aventi sede legale e operativa sul territorio regionale.

15 ter. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 15 bis sono presentate alla Direzione centrale competente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini, le modalità di esecuzione delle azioni, di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

15 quater. Per le finalità di cui al comma 15 bis è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione dalla Tabella B di cui al comma 16. (NI S/ ___)>>.

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 -200.000,00 |2027 -- |2028 -- |

TRELEANI, GIACOMELLI, BALLOCH, COSTANZA, MAURMAIR

Subemendamento modificativo (2.11.1)

1. All'emendamento 2.12 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 15 bis le parole <<lavoratori autonomi>> sono sostituite dalle seguenti: <<liberi professionisti>>;

b) Il comma 15 quinquies è sostituito dal seguente:

<<15 quinquies. Per le finalità di cui al comma 15 bis è destinata la spesa di 300.000,00 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (spese correnti) e di 700.000,00 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 16.>>.

CAPITOLO DI DESTINAZIONE:

S/NI

2026 + 125.000,00 euro 2027 --- 2028: ---

CASSA 2026 + 125.000,00 euro

S/NI

2026 + 400.000,00 euro 2027 --- 2028: ---

CASSA 2026 + 400.000,00 euro

CAPITOLO DI COPERTURA:

S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026 - 525.000,00 euro 2027 --- 2028: ---

CASSA 2026 - 475.000,00 euro

TRELEANI, GIACOMELLI, BALLOCH, COSTANZA, MAURMAIR

Emendamento modificativo (2.12)

1. Dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

<<15 bis. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica e la competitività del sistema produttivo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile e fino ad un massimo di 10.000 euro, a favore delle micro e piccole imprese e dei lavoratori autonomi aventi sede legale o operativa sul territorio regionale, per l'introduzione nei processi aziendali di tecnologie e dispositivi basati sull'Intelligenza Artificiale, nonché per interventi di formazione del personale sull'utilizzo della stessa.

15 ter. Gli indirizzi e i criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità di cui al comma 15 bis sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. Con bando adottato dal Direttore centrale competente in materia di attività produttive sono determinati i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità di concessione e di rendicontazione dei contributi.

15 quater. I contributi di cui al comma 15 bis. sono concessi nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

15 quinquies. Per le finalità di cui al comma 15 bis è destinata la spesa di 175.000,00 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (spese correnti) e di 300.000,00 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 16.

CAPITOLO DI DESTINAZIONE:

S/NI

2026 + 175.000,00 euro 2027 --- 2028: ---

CASSA 2026 + 175.000,00 euro

S/NI

2026 + 300.000,00 euro 2027 --- 2028: ---

CASSA 2026 + 300.000,00 euro

CAPITOLO DI COPERTURA:

S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026 - 475.000,00 euro 2027 --- 2028: ---

CASSA 2026 - 475.000,00 euro

COSTANZA

Emendamento modificativo (2.13)

1. All'articolo 2, dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti:

15.bis. Al fine di promuovere il turismo stagionalizzato e il cicloturismo, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio per la definizione dei tracciati intercomunali di percorsi anulari cicloescursionistici, con

relativa cartellonistica e segnaletica direzionale, utilizzando sentieri montani e/o collinari già esistenti o predisponendo nuovi percorsi anulari aventi epicentro il Polo turistico del Piancavallo, nonché per il tracciamento con georeferenziazione e la pubblicizzazione di percorsi cicloturistici esistenti nel territorio della suddetta Comunità montana.

15 ter. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 15 bis, corredata della relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale turismo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per l'esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa e, su richiesta del beneficiario, è disposta l'erogazione anticipata del contributo.

15 quater. Per le finalità di cui al comma 15 bis è destinata la spesa complessiva di 70.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n.7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) – Titolo 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 16. (NI S/_____)

CAPITOLO DI DESTINAZIONE:
S/NI

2026: + 70.000,00 euro 2027: --- 2028: ---

CASSA 2025 +70.000,00 euro

CAPITOLO DI COPERTURA:

S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026: - 70.000,00 euro 2027: --- 2028: ---

CASSA 2026 - 70.000,00 euro

Nota all'emendamento: Il presente emendamento mira a incentivare il cicloturismo e la pratica della bike, in tutte le sue discipline (MTB, downhill, enduro, cicloescursionismo), riconoscendone il valore come attività ludico-sportiva capace di valorizzare il territorio e ampliare l'offerta outdoor dei territori della Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio. Si tratta di aree spesso associate prevalentemente alla stagione invernale e sciistica, ma che rappresentano invece una risorsa fruibile durante tutte le stagioni. L'intervento intende quindi promuovere il cicloescursionismo quale strumento di destagionalizzazione dei flussi turistici, favorendo una fruizione sostenibile, continuativa e rispettosa dell'ambiente montano. Il finanziamento previsto risulta pertanto necessario per la definizione e l'elaborazione dei tracciati, per la relativa segnaletica direzionale e cartellonistica, per la georeferenziazione dei percorsi esistenti, nonché per le attività di promozione e diffusione finalizzate a migliorarne la conoscenza e l'utilizzo da parte di residenti e turisti.

GIACOMELLI, MAURMAIR

Emendamento modificativo (2.14)

Dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti:

<<15 bis. Al fine di sostenere la realizzazione del Carnevale di Muggia, quale manifestazione di rilevanza turistica di rilievo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Muggia per l'organizzazione dell'evento e per le attività connesse alla sua promozione.

15 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15 bis è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.

15 quater. Per le finalità di cui al comma 15 bis è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2

- 100.000,00 euro per l'anno 2026

- 100.000,00 euro per l'anno 2027

Note: con il presente emendamento si intende finanziare progetti pilota per la promozione del turismo fluviale anche in vista di importanti opportunità come Pordenone Capitale della Cultura 2027.

POZZO, CARLI, MORETTI, FASIOLO, MARTINES, COSOLINI, CELOTTI, MENTIL

Emendamento modificativo (2.16)

Dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

<<15 bis. Alla Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 <<Disciplina organica dell'artigianato>> sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 54, comma 2, dopo le parole <<50 per cento della spesa ammissibile,>> sono aggiunte le seguenti:

<<0 percentuale maggiore nei limiti delle norme comunitarie,>>

b) all'articolo 55, comma 2, dopo le parole "50 per cento della spesa ammissibile," sono aggiunte le seguenti:

<<0 percentuale maggiore nei limiti delle norme comunitarie,>>.

c) all'articolo 55 bis, comma 2, dopo le parole <<55 per cento della spesa ammissibile,>> sono aggiunte le seguenti:

<<0 percentuale maggiore nei limiti delle norme comunitarie,>> >>.

COSOLINI, CARLI, MORETTI, FASIOLO, MARTINES, RUSSO, CELOTTI, MENTIL

Emendamento modificativo (2.17)

Dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

<<15 bis. Al fine di sostenere lo sviluppo economico e favorire la ripresa dell'economia del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale istituisce un Fondo straordinario per il finanziamento di progetti integrati sperimentali volti a incrementare la produttività delle PMI regionali nonché, conseguentemente, a elevare il livello della retribuzione media.

15 ter. Le definizioni di PMI di cui al comma 15 bis, sono individuate dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita in Italia con il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese).

15 quater. I progetti integrati di cui al comma 15 bis, possono prevedere investimenti volti a sviluppare nuovi modelli produttivi e organizzativi, aumentare l'efficienza energetica, innovazione, digitalizzazione, formazione, nonché valorizzare tecnologie abilitanti in diversi ambiti produttivi.

15 quinquies. Gli interventi di cui al comma 15 bis della presente legge, nonché i criteri e le modalità di attuazione degli stessi, sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, previo parere della Commissione regionale competente.

15 sexies. Per le finalità di cui al comma 15 bis è autorizzata la spesa di euro 30.000.000,00 totali suddivisi in ragione di 10.000.000 euro per l'anno 2026 e 20.000.000,00 per l'anno 2027 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 16. >>

Copertura:

=====
TABELLA K Relativa all'articolo 11
=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi

Titolo	01	Spese correnti	

2026: - 10.000.000	2027: - 20.000.000	2028: ---	

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 10.000.000 per l'anno 2026

- 20.000.000 per l'anno 2027

MARTINES, CARLI, MORETTI, FASIOLO, COSOLINI, CELOTTI, POZZO, MENTIL

Emendamento modificativo (2.18)

Dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

<<15 bis. All'articolo 133 (Tipologia di contributi per il settore turistico) della Legge regionale "Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia" (DDL 61_59), comma 1, dopo la lettera c) si aggiunge la seguente:

<<c bis. Contributi ai Comuni sedi dei siti Patrimonio Mondiale dell'UNESCO per la loro tutela e valorizzazione turistica. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai Comuni già beneficiari dei contributi di cui al presente articolo, comma 1, lettera c).>>

15 ter. Per le finalità di cui al comma 15 bis è autorizzata la spesa di euro 1.200.000,00 suddivisa in ragione di 400.000 euro per ognuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 16. >>

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

2026: - 400.000	2027: - 400.000	2028: - 400.000	
-----------------	-----------------	-----------------	--

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 400.000,00 euro per l'anno 2026

- 400.000,00 euro per l'anno 2027

- 400.000,00 euro per l'anno 2028

CONFICONI, CARLI, MORETTI, RUSSO, FASIOLO, MARTINES, COSOLINI, CELOTTI, MENTIL

Emendamento modificativo (2.19)

Dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

<< 15 bis. Al fine di sostenere il commercio di prossimità e contrastare la diminuzione degli esercizi commerciali attivi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia che attivano buoni spesa solidali da utilizzare esclusivamente nei negozi fisici presenti sul territorio comunale.

15 ter. Le modalità di presentazione della domanda, di determinazione, di concessione e di erogazione del contributo, nonché di rendicontazione della spesa, sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

15 quater. Per le finalità di cui al comma 15 bis è autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 suddivisi in ragione di 500.000 euro per ognuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) -

Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 16. >>

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11		
Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2026: - 500.000 | 2027: - 500.000 | 2028: - 500.000 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 500.000 per l'anno 2026

- 500.000 per l'anno 2027

- 500.000 per l'anno 2028

CONFICONI, MENTIL, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (2.20)

Dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

<<15 bis. Al fine di favorire l'offerta ricettiva nell'ambito dell'evento Pordenone Capitale italiana della Cultura per il 2027 e limitatamente alle annualità 2025, 2026 e 2027, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui all'articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppImpresa), ai proprietari di unità abitative ammobiliate a uso turistico site nei Comuni ricompresi nell'area geografica dell'ex Provincia di Pordenone che stipulano un contratto di gestione dell'immobile per un periodo non inferiore a tre anni, con agenzie immobiliari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2021, n. 0152/Pres.. I contributi sono concessi in deroga al sistema delle agenzie di cui all'articolo 33 della legge regionale 3/2021.

15 ter. Per le finalità di cui al comma 15 bis è autorizzata la spesa di euro 1.200.000,00 in ragione di 400.000 euro per ognuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 16. >>

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11		
Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2026: - 400.000,00 | 2027: - 400.000,00 | 2028: -400.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 400.000,00 euro per l'anno 2026

- 400.000,00 euro per l'anno 2027

- 400.000,00 euro per l'anno 2028

FASIOLO, MENTIL, CELOTTI, PISANI, MARTINES

Emendamento modificativo (2.21)

Dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

<< 15 bis. Al fine di sostenere le attività economiche che hanno subito danni ai beni destinati alle attività di impresa causati da eventi meteorologici estremi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributo straordinario alle imprese artigiane, le botteghe e i laboratori artistici, aventi sede legale o operativa attiva nel territorio dei Comuni colpiti da eventi atmosferici eccezionali quali alluvioni, esondazioni di fiumi, grandinate.

15 ter. I contributi previsti dal comma 15 bis sono concessi nel rispetto della vigente disciplina in materia di aiuti di Stato. Le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione, di concessione e di erogazione del contributo, nonché di rendicontazione della spesa, sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

15 quater. I contributi previsti dal comma 15 bis sono concessi nel con procedimento a sportello. Il Servizio competente in materia di attività produttive svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, nonché l'ammissibilità delle spese.

15 quinquies. Per le finalità di cui al comma 15 bis è destinata la spesa complessiva di 1.000.000,00 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 16. >>

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11			
Missione	20	Fondi e accantonamenti	
Programma	03	Altri fondi	
Titolo	01	Spese correnti	
2026: - 1.000.000,00		2027: -	2028: -

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

POZZO, CARLI, MORETTI, MENTIL, CELOTTI, FASIOLO, RUSSO, MARTINES

Emendamento modificativo (2.22)

Dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

<<15 bis. Alla Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 <<Disciplina organica dell'artigianato>>, dopo l'articolo 55 bis, è aggiunto il seguente:

<<Art. 55 ter.

(Contributi per l'ammodernamento tecnologico per i liberi professionisti)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo economico, la competitività e l'innovazione tecnologica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai lavoratori autonomi contributi per l'ammodernamento tecnologico.

2. I contributi previsti dal comma 1 sono concessi nel limite massimo del 50 per cento, o percentuale maggiore nei limiti delle norme comunitarie, delle spese ammissibili per le seguenti iniziative:

a) l'acquisto e l'installazione di macchinari, impianti, strumenti e attrezzature;

b) l'acquisto di hardware, software e licenze d'uso;

c) l'installazione degli hardware e dei software di cui alla lettera b);

d) la personalizzazione dei software in uso presso l'impresa volta ad introdurre nel processo aziendale innovazioni di prodotto e di processo;

e) l'assistenza iniziale all'imprenditore, ai soci, collaboratori e dipendenti per il corretto utilizzo dei beni acquistati ai sensi delle lettere precedenti, con esclusione delle spese di trasferta.

3. Le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione, di concessione e di erogazione del contributo, nonché di rendicontazione della spesa, sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. >>

15 bis. Per le finalità di cui al comma 15 bis è autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 in ragione di 500.000 euro per ognuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 16. >>

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11		
Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2026: - 500.000 | 2027: - 500.000 | 2028: - 500.000 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 500.000 per l'anno 2026

- 500.000 per l'anno 2027

- 500.000 per l'anno 2028

HONSELL

Subemendamento all'emendamento 2.23 (2.22.1)

1. Al comma 15 ter dell'emendamento 2.23 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Gli interventi di cui al comma 15 bis non possono essere realizzati tramite procedure d'asta, in qualunque forma svolte.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MENTIL, CARLI, MORETTI, FASIOLO, MARTINES, COSOLINI

Emendamento modificativo (2.23)

Dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

<<15 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata concedere un contributo straordinario al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo per l'acquisizione e la ristrutturazione di immobili da destinare ad alloggi per i lavoratori di imprese insediate nelle aree di competenza del Consorzio o in quelle dei Comuni che hanno stipulato l'intesa di cui all'articolo 62, comma 1 bis, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppImpresa)).

15 ter. Gli interventi possono essere realizzati esclusivamente nei Comuni che hanno stipulato l'intesa di cui alla legge regionale 3/2021 e in zone urbanistiche già compatibili con la destinazione residenziale.

15 quater. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 15 bis, il Consorzio presenta domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori, alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture corredata della documentazione tecnico economica funzionale alla valutazione dell'iniziativa.

15 quinquies. Per le finalità previste dal comma 15 bis è destinata la spesa complessiva di 6.000.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese incontro capitale) dello stato di previsione della spesa

del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 16 (S/capitolo di nuova istituzione)".

Copertura:

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	3	Altri fondi
TITOLO	1	Spese correnti

| 2026: - 6.000.000,00 € | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
-6.000.000 di euro per l'anno 2026

CALLIGARIS

Sub emendamento modificativo all'emendamento s. 2.24 (2.23.1)

1. Al comma 15 quater dell'emendamento S. 2.24 la cifra <<50.000,00>> è sostituita dalla seguente: <<78.000,00>>.

Nota tecnica: Il presente sub emendamento aumenta lo stanziamento.

MIANI, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (2.24)

1. All'articolo 2, dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

<<15 bis. Al fine di promuovere l'attività sinergica delle associazioni Pro loco, mediante la realizzazione di un'immagine coordinata, simbolo di appartenenza, identità e orgoglio territoriale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) per la realizzazione di abbigliamento distintivo che evidenzii il marchio "Io sono Friuli Venezia Giulia".

15 ter. La domanda di contributo deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di turismo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con Decreto del Direttore di Servizio competente in materia di turismo sono definite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il materiale oggetto di contributo deve essere realizzato in coordinamento con PromoTurismoFVG.

15 quater. Per le finalità previste dal comma 15 bis è destinata la spesa di 50.000,00 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 07 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 16. Cap. di nuova istituzione

15 quinquies. Agli oneri di cui al comma 15 quater si provvede mediante storno per pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Cap. S/970090>>

Nota tecnica: Con l'emendamento si intende accompagnare e unire visivamente le Pro Loco della nostra Regione mediante l'acquisto di "polo" distintive che pongano in evidenza "Io sono Friuli Venezia Giulia" in occasione della partecipazione agli eventi, anche fuori Regione, durante le attività tipiche di promozione del territorio regionale.

LIRUTTI, DI BERT, GRILLI

Sub emendamento modificativo all'emendamento s. 2.24.1 (2.24.01)

All'emendamento 2.24.1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 15bis, dopo le parole <<contributo straordinario>> vengono aggiunte le seguenti: <<a sostegno delle spese per la gestione e l'ordinaria manutenzione dei relativi impiantii>>.

Il presente subemendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale

LIRUTTI, DI BERT, MORANDINI, BOLZONELLO, BERNARDIS, GRILLI, MAZZOLINI, POLESELLO

Emendamento modificativo (2.24.1)

<<15 bis. Al fine di promuovere e valorizzare, anche in un'ottica di sviluppo turistico, la pesca sportiva, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore delle imprese che svolgono attività di pesca sportiva in acque interne e aventi sede legale o unità operativa nel territorio della Regione Autonoma FVG.

15 ter. I contributi sono concessi con procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000.

15 quater. Per l'ottenimento del contributo, le imprese di cui al comma 15 bis presentano domanda alla struttura competente, corredata di una relazione illustrativa delle attività che intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

15 quinquies. Con il decreto di concessione sono stabiliti modalità e termini di rendicontazione del contributo.

15 sexies. Il contributo di cui al comma 15 bis è concesso in regime di aiuto "de minimis" nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea "de minimis", nella misura del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

15 septies. Per le finalità di cui al comma 15 bis è destinata la spesa di 220.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n....() - Programma n. 1 - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B>>. (CAP s/NI)

CAPITOLO DI COPERTURA

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

| 2026 - 220.000,00 euro | 2027 --- | 2028 --- |

CAPOZZI

Emendamento modificativo (2.24.2)

1. Dopo il comma 48 sono inseriti i seguenti:

<<48 bis. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene la riqualificazione professionale e l'inserimento nel mercato del lavoro di cittadini che siano residenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e che abbiano stipulato un patto di servizio con i centri per l'impiego regionali.

48 ter. Ai fini di cui al comma 48 bis, l'amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi, nei limiti delle risorse disponibili, sino a un massimo di 500 euro per ciascun beneficiario, per contribuire alle spese per l'iscrizione ai corsi professionali di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 59/2010, quelli di cui all'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), e quelli di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), previa pubblicazione di un bando che indichi modalità e criteri di assegnazione dei contributi medesimi e le modalità di erogazione.

48 quater. Per le finalità di cui al comma 48 bis è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, a valere sulla Missione

n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazioni prevista dalla Tabella G, di cui al comma 49. (S/ NI _____)>>.

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 -100.000,00 | 2027 - 100.000,00 |2028 - 100.000,00 |

MORETUZZO, MASSOLINO

Sub emendamento all'emendamento S 2.24.3 (2.24.2.1)

1. Dopo il comma 15 bis introdotto dall'emendamento S 2.24.3 è aggiunto il seguente:

<<15.ter. Per le finalità di cui al comma 15 bis, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.>>.

MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo S 2.24.3 (ex C 1.1)

1. Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

<<10 bis. Al comma 4 dell'articolo 131 della legge regionale n. (61_55) approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 13 novembre 2025 (Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia) le parole <<indipendentemente dal numero di esercizi di vicinato gestiti>> sono sostituite dalle seguenti: <<per ciascun esercizio di vicinato gestito>>.>>

COSTANZA, MAURMAIR

Emendamento modificativo (2.24.4)

15 bis. Al fine di promuovere il turismo stagionalizzato e il cicloturismo, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Comunità di montagna del Friuli Venezia Giulia per la definizione dei tracciati intercomunali di percorsi anulari cicloescursionistici, con relativa cartellonistica e segnaletica direzionale e tracciamento mediante georeferenziazione, utilizzando sentieri montani e/o collinari già esistenti o predisponendo nuovi percorsi anulari che interessano i territori dei Poli turistici montani di cui all'allegato A della legge regionale 2 agosto 2022, n.11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

15 ter. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 15 bis, corredata della relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi sono concessi fino all'80 per cento della spesa ammissibile, per un importo massimo di 30.000 euro, con procedimento contributivo a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per l'esecuzione

dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa e, su richiesta del beneficiario, è disposta l'erogazione anticipata del contributo.

15 quater. Per le finalità di cui al comma 15 bis è destinata la spesa complessiva di 80.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n.7 (Turismo) - Programma n. i (Sviluppo e valorizzazione del turismo) — Titolo i (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla

corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 16. (N1 S/)

CAPITOLO DI DESTINAZIONE:

S/NI

2026: + 80.000,00 euro 2027: --- 2028: ---

CASSA 2025 +80.000,00 euro

CAPITOLO DI COPERTURA:

S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026: - 80.000,00 euro |2027: --- |2028: --- |

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (2.24.5)

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

<<15 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a PromoTurismoFVG risorse finanziarie per l'organizzazione del percorso "Go to Pordenone&friends" di valorizzazione del territorio regionale attraverso la promozione e la realizzazione degli eventi conseguenti al conferimento al Comune di Pordenone del titolo di "Capitale italiana della cultura" per l'anno 2027, come deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 121 del 28 marzo 2025.

15 ter. Ai fini del trasferimento di cui al comma 15 bis, PromoTurismoFVG presenta alla Direzione centrale competente in materia di turismo domanda, corredata da una relazione illustrativa delle attività da realizzare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

15 quater. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa.

15 quinquies. Per le finalità di cui al comma 15 bis è destinata la spesa complessiva di 8 milioni di euro, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 16. (NI S/62601)>>.

B) Al comma 16 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella B sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella B e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

=====

TABELLA B (RELATIVA ALL'ARTICOLO 2)

=====

MISSIONE 07 - Turismo

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

TITOLO 1 - Spese correnti

62601/S TRASFERIMENTO A PROMOTURISMOFVG PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO 'GO TO PORDENONE AND FRIENDS' CONSEGUENTE AL CONFERIMENTO AL COMUNE DI PORDENONE DEL TITOLO DI 'CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2027'

L.R. STAB. N.1 DEL 2025 ART. 2

 CASSA 0,00 2026 8.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

 CASSA 0,00 2026 8.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

 CASSA 0,00 2026 8.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 07 - Turismo

 CASSA 0,00 2026 8.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO: TITOLO 1 - Spese correnti

70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

 CASSA 0,00 2026 -8.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO: TITOLO 1 - Spese correnti

 CASSA 0,00 2026 -8.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

 CASSA 0,00 2026 -8.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

 CASSA 0,00 2026 -8.000.000,00 2027 0,00 2028 0,00

BALLOCH

Emendamento modificativo (2.25)

1. Alla Tabella B, relativa all'articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

=====

TABELLA B

=====

Missione: 07 TURISMO

Programma: 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

 | 2026 +240.000,00 euro | 2027 --- | 2028 --- |

s/8093 FINANZIAMENTO ANNUO A PROMOTURISMO FVG PER IL FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE L.R. N.13 DEL 2022 ART. 2 COMMA 34, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 2 COMMA 3, L.R. N. 21 DEL 2016 ART. 69/ 8, L.R. N. 50 DEL 1993 ART. 5/ 8 COMMA 1, L.R. N. 23 DEL 2015 ART. 12/ 2 COMMA 8, L.R. N. 23 DEL 2015 ART. 12/ 2 COMMA 9, L.R. N.24 DEL 2021 ART. 2 COMMA 14, L.R. N.24 DEL 2021 ART. 2 COMMA 16, L.R. N.24 DEL 2021 ART. 2 COMMA 17
CASSA 2026 + 240.000,00 euro

=====

TABELLA K

=====

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 3 ALTRI FONDI
Titolo: 1 SPESE CORRENTI

| 2026 - 240.000,00 euro | 2027 --- | 2028 --- |

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
CASSA 2026 - 240.000,00 euro

CAPOZZI

Emendamento modificativo (2.26)

=====

TABELLA B (RELATIVA ALL' ARTICOLO 2)

=====

MISSIONE 7 - TURISMO
PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
CAPITOLO 13091 SPESE PER CONVEZIONI CON GLI ISTITUTI UNIVERSITARI E ENTI DI RICERCA PER ATTIVITA' DI RICERCA, STUDIO, ANALISI E MAPPATURA DEL SETTORE NAUTICO L.R. N.11 DEL 2024 ART. 4

2026: + 70.000,00 | 2027: + 70.000,00 | 2028: + 70.000,00 |

COPERTURA
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1: SPESE CORRENTI
CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026: - 70.000,00 | 2027: - 70.000,00 | 2028: - 70.000,00 |

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (2.27)

Tabella B relativa all'art. 2

Con riferimento alla tabella B relativa all'art. 2 è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quanto riportato nella tabella medesima in base alle corrispondenti variazioni della tabella K.

Missione 07 | Programma 1 | Titolo 1 - capitolo 10961 "CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PER LA CONOSCENZA E FRUIBILITA' DEI CAMMINI DELLA REGIONE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO LENTO E DELLA VACANZA A PIEDI L.R. N.21 DE 2016 ART. 69/8 COMMA 1 LETT. B"

2026: + 50.000 | 2027: + 50.000 | 2028: + 50.000|

Tabella K relativa all'art. 11

Missione 20 - Programma 3 - Titolo 1 - capitolo 70007 "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

2026: - 50.000 | 2027: - 50.000 | 2028: - 50.000 |

Nota: Il seguente emendamento prevede un'implementazione del fondo, destinato a Promoturismo per la promozione del turismo lento e dei cammini turistici, di 50 mila euro per le tre annualità in questione.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (2.28)

Tabella B relativa all'art. 2

Con riferimento alla tabella B relativa all'art. 2 è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quanto riportato nella tabella medesima in base alle corrispondenti variazioni della tabella K.

Missione 07 | Programma 1 | Titolo 2 - capitolo 10960 "CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E INTERVENTI DI RICOGNIZIONE E INDIVIDUAZIONE, DI SEGNALEZIONE E MANUTENZIONE DEI CAMMINI TURISTICI DELLA REGIONE L.R. N. 21 DEL 2016 ART. 69/8 COMMA 1 LETT. A"

2026: + 50.000 | 2027: + 50.000 | 2028: + 50.000

Tabella K relativa all'art. 11

Missione 20 - Programma 3 - Titolo 1 - capitolo 70007 "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

2026: - 50.000 | 2027: - 50.000 | 2028: - 50.000 |

Nota: Il seguente emendamento prevede un'implementazione di 50 mila euro per le tre annualità in questione del fondo destinato a Promoturismo per la manutenzione dei cammini turistici.

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo dell'emendamento 2.29 (2.28.1)

Alla lettera A) dell'emendamento 2.29 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 16, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella B sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella B e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

=====
TABELLA B (RELATIVA ALL'ARTICOLO 2)
=====

MISSIONE 07 - Turismo

PROGRAMMA 1- Sviluppo e valorizzazione del turismo

TITOLO 1 - Spese correnti

14625/S TRASFERIMENTO A PROMOTURISMOFVG PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO DI COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E DIGITALIZZAZIONE

PDLN N.61 DEL 2025 ART. 79 COMMA 1 LETT. B

CASSA 0,00 2026 -1.650.000,00 2027 0,00 2028 0,00

62601/STRASFERIMENTO A PROMOTURISMOFVG PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO 'GO TO PORDENONE AND FRIENDS' CONSEQUENTE AL CONFERIMENTO AL COMUNE DI PORDENONE DEL TITOLO DI 'CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2027'

L.R. STAB. N.1 DEL 2025 ART. 2

CASSA	0,00	2026	-1.650.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	---------------	------	------	------	------

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2026	0,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	------	------	------	------	------

PROGRAMMA 1- Sviluppo e valorizzazione del turismo

CASSA	0,00	2026	0,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	------	------	------	------	------

MISSIONE 07 - Turismo

CASSA	0,00	2026	0,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	------	------	------	------	------

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo dell'emendamento 2.29 (2.28.2)

Alla lettera A) dell'emendamento 2.29 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 16, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella B sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella B e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

=====

TABELLA B (RELATIVA ALL'ARTICOLO 2)

=====

MISSIONE 07 - Turismo

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

TITOLO 1 - Spese correnti

14649/S CONTRIBUTI AI COMITATI ORGANIZZATORI PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHES
PDLN N.61 DEL 2025 ART. 133 COMMA 1 LETT. B

CASSA	0,00	2026	300.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2026	300.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

CASSA	0,00	2026	300.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

MISSIONE 07 - Turismo

CASSA	0,00	2026	300.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA	0,00	2026	-200.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	-------------	------	------	------	------

970090/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA	0,00	2026	-100.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	-------------	------	------	------	------

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2026	-300.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	-------------	------	------	------	------

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA	0,00	2026	-300.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	-------------	------	------	------	------

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA	0,00	2026	-300.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	-------------	------	------	------	------

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo dell'emendamento 2.29 (2.28.3)

Alla lettera A) dell'emendamento 2.29 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 16, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella B sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella B e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

=====

TABELLA B (RELATIVA ALL'ARTICOLO 2)

=====

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 1 - Industria, PMI e Artigianato

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

68221/S CONFERIMENTI AL FONDO REGIONALE PER LE INIZIATIVE ECONOMICHE IN FRIULI VEN EZIA GIULIA

L.R. N. 2 DEL 2012 ART. 3 COMMA 3 LETT. A

CASSA	0,00	2026	5.000.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	--------------	------	------	------	------

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2026	5.000.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	--------------	------	------	------	------

PROGRAMMA 1 - Industria, PMI e Artigianato

CASSA	0,00	2026	5.000.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	--------------	------	------	------	------

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

CASSA	0,00	2026	5.000.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	--------------	------	------	------	------

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA	0,00	2026	-5.000.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	---------------	------	------	------	------

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2026	-5.000.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	---------------	------	------	------	------

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA	0,00	2026	-5.000.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	---------------	------	------	------	------

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA	0,00	2026	-5.000.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	---------------	------	------	------	------

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (2.29)

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Al comma 16 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella B sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella B e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

=====

TABELLA B (RELATIVA ALL'ARTICOLO 2)

=====

MISSIONE 07 – Turismo

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

TITOLO 1 - Spese correnti

8259/S CONTRIBUTO A PROMOTURISMOFVG PER L'ATTIVAZIONE DI PARTNERSHIP DI SPONSORIZZAZIONE PER ATLETI E SQUADRE SPORTIVE PER SVILUPPO ATTRATTIVITA' DESTINAZIONI TURISTICHE
L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 2 COMMA 9

CASSA	0,00	2026	610.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

14625/S TRASFERIMENTO A PROMOTURISMOFVG PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO DI COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E DIGITALIZZAZIONE
PDLP N. 61 DEL 2025 ART. 79 COMMA 1 LETT. B

CASSA	0,00	2026	6.941.616,21	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	--------------	------	------	------	------

14668/S TRASFERIMENTO A PROMOTURISMOFVG PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ATTIVAZIONE DI PARTNERSHIP DI SPONSORIZZAZIONE PER ATLETI E SQUADRE SPORTIVE PER SVILUPPARE L'ATTRATTIVITA' DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE LOCALI
PDLP N. 61 DEL 2025 ART. 79 COMMA 1 LETT. E

CASSA	0,00	2026	0,00	2027	-2.000.000,00	2028	-2.000.000,00
-------	------	------	------	------	---------------	------	---------------

14669/S TRASFERIMENTO A PROMOTURISMOFVG PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI E INIZIATIVE DI RILIEVO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE A CARATTERE TURISTICO, SPORTIVO, MUSICALE E CULTURALE
PDLP N. 61 DEL 2025 ART. 135 COMMA 1 LETT. E

CASSA 0,00 2026 -610.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 6.941.616,21 2027 -2.000.000,00 2028 -2.000.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

16010/S ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI GORIZIA E L'AEROPORTO DUCA D'AOSTA PER LA VALORIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEL SITO DELL'AEROPORTO PER OSPITARE GRANDI EVENTI ANCHE IN OCCASIONE DI "GO!2025"
"L.R. N. 3 DEL 2024 ART. 41 COMMA 1

CASSA 0,00 2026 500.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 500.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

CASSA 0,00 2026 7.441.616,21 2027 -2.000.000,00 2028 -2.000.000,00

MISSIONE 07 - Turismo

CASSA 0,00 2026 7.441.616,21 2027 -2.000.000,00 2028 -2.000.000,00

MAURMAIR

Emendamento modificativo (2.30)

1. Alla Tabella B, relativa all'articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

=====

TABELLA B

=====

Missione: 07 TURISMO

Programma: 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

| 2026 +130.000,00euro | 2027 --- | 2028--- |

s/68644 CONTRIBUTO AL COMUNE DI SESTO AL REGHENA, IN QUALITA' DI CAPOFILIA DELLA CONVENZIONE DI COORDINAMENTO CON L'ASSOCIAZIONE DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA, PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BORGHI L.R. N.13 DEL 2023 ART. 2 COMMA 41, L.R. N.16 DEL 2023 ART. 2

CASSA 2026 + 130.000,00euro

=====

TABELLA K

=====

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 3 ALTRI FONDI
Titolo: 1 SPESE CORRENTI

| 2026 - 130.000,00euro | 2027 --- | 2028 --- |

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
CASSA 2026 - 130.000,00euro

MAURMAIR, GIACOMELLI

Emendamento modificativo (2.31)

1. Alla Tabella B, relativa all'articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

=====

TABELLA B

=====

Missione: 07 TURISMO
Programma: 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Titolo: 1 SPESE CORRENTI

| 2026 +20.000,00 euro | 2027 --- | 2028 --- |

s/8093 FINANZIAMENTO ANNUO A PROMOTURISMO FVG PER IL FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE L.R. N.13 DEL 2022 ART. 2 COMMA 34, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 2 COMMA 3, L.R. N. 21 DEL 2016 ART. 69/ 8, L.R. N. 50 DEL 1993 ART. 5/ 8 COMMA 1, L.R. N. 23 DEL 2015 ART. 12/ 2 COMMA 8, L.R. N. 23 DEL 2015 ART. 12/ 2 COMMA 9, L.R. N.24 DEL 2021 ART. 2 COMMA 14, L.R. N.24 DEL 2021 ART. 2 COMMA 16, L.R. N.24 DEL 2021 ART. 2 COMMA 17
CASSA 2026 + 20.000,00 euro

=====

TABELLA K

=====

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 3 ALTRI FONDI
Titolo: 1 SPESE CORRENTI

| 2026 - 20.000,00 euro | 2027 --- | 2028 --- |

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
CASSA 2026 - 20.000,00 euro

MAZZOLINI, BALLOCH, DI BERT, BERNARDIS, LIRUTTI, MORANDINI, BOLZONELLO, POLESSELLO, GRILLI

Emendamento modificativo (2.32)

1. Alla Tabella B, relativa all'articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

=====

TABELLA B (RELATIVA ALL' ARTICOLO 2)

=====

Missione: 07 - TURISMO
Programma: 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

| 2026 + 60.000 euro | 2027 --- | 2028 --- |

CAPITOLO s/8962 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PROMOTUR S.P.A. PER INIZIATIVE DI SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E SPORTIVE NELLE AREE MONTANE DELLA REGIONE INDIVIDUATE CONGIUNTAMENTE CON LA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI L.R. N.4 DEL 2001 ART. 7 COMMA 3

TABELLA K

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma: 3 - ALTRI FONDI
Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

| 2026 - 60.000 euro | 2027 --- | 2028 --- |

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

Nota: l'emendamento serve a incrementare le poste già presenti a bilancio regionale per consentire la più ampia organizzazione di eventi volti a promuovere l'accoglienza turistica e lo sport di montagna. Si tratta di eventi che hanno un bacino di utenza sovralocale e sono pertanto idonei a promuovere dal punto di vista turistico e sportivo la Regione FVG. Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

BOLZONELLO, BERNARDIS, POLESELLO, DI BERT, MORANDINI LIRUTTI, BOLZONELLO, GRILLI, MAZZOLINI

Emendamento modificativo (2.33)

Alla tabella B riferita all'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

TABELLA B (RELATIVA ALL'ARTICOLO 2)

MISSIONE 7 - Turismo
PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
TITOLO 1 - Spesa corrente
CAPITOLO 14669 PROMOTURISMO FVG - CONTRIBUTI PER GRANDI EVENTI

| 2026 + 310.000,00 | 2027 | 2028 -- |

CAPITOLO DI COPERTURA

MISSIONE: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA: 03 ALTRI FONDI
TITOLO: 1 SPESA CORRENTE

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118

| 2026 - 310.000,00 | 2027 -- | 2028 -- |

Nota: Si integra lo stanziamento per potenziare l'efficacia della misura e consentire il finanziamento di ulteriori beneficiari che organizzano eventi che hanno un bacino di utenza sovralocale e, quindi, sono in grado di promuovere dal punto di vista turistico la Regione FVG. Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

CALLIGARIS

Sub emendamento modificativo all'emendamento 2.34 (2.33.1)

1. All'emendamento S. 2.34, dopo il comma i è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Alla tabella B riferita all'articolo 2, di cui al comma 16, è apportata la seguente modifica:

Tabella B
riferita all'Art. 2

Nella Tabella B, relativa all'articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

=====

TABELLA B

=====

MISSIONE 14 -Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 1 -Industria, PMI e artigianato

TITOLO i - Spese correnti

12026 + 690.000,00 12027 --- 12028 ---

CAPITOLO: s/13207 CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'OTTENIMENTO E IL MANTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI L.R. N.io DEL 2025 ART. 3, L.R. N.io DEL 2025 ART. 6

=====

TABELLA K

=====

COPERTURA

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

12026 - 690.000,00 12027 --- 12028 ---

CAPITOLO: S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

Nota tecnica: Il presente sub emendamento stanZIA risorse in favore della legge regionale 10/2025 sulle certificazioni aziendali.

CALLIGARIS, MIANI, SPAGNOLO

Emendamento modificativo (2.34)

1. Alla tabella B riferita all'articolo 2, di cui al comma 16, è apportata la seguente modifica:

Tabella B

riferita all'Art. 2

Nella Tabella B, relativa all'articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

=====

TABELLA B

=====

MISSIONE 07 - Turismo

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

TITOLO 1 - Spese correnti

|2026 + 320.000,00 | 2027 --- | 2028 ---

CAPITOLO: s/14669

=====

TABELLA K

=====

COPERTURA

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

|2026 - 320.000,00 | 2027 --- | 2028 ---

CAPITOLO: s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

Nota tecnica: Il presente emendamento stanZIA risorse in favore di Promoturismo FVG per la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di grandi eventi.

CELOTTI, MORETTI, FASIOLO, CONFICONI, MARTINES, MENTIL

Emendamento modificativo (2.35)

Tabella B relativa all'Art. 2

Nella Tabella B, relativa all'articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

=====

TABELLA B relativa all'Art. 2

=====

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
TITOLO 01 Spese correnti

| 2026: + 50.000,00 | 2027: + 50.000,00 | 2028: + 50.000,00 |

CAPITOLO 7005 ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI L.R. N. 16 DEL 2004 ART. 6 COMMA 5 LETT. A, L.R. N. 16 DEL 2004 ART. 6 COMMA 5 LETT. B, L.R. N. 16 DEL 2004 ART. 6 COMMA 5 LETT. C

+50.000,00 euro per l'anno 2026

+50.000,00 euro per l'anno 2027

+50.000,00 euro per l'anno 2028

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione 20 Fondi e accantonamenti
Programma 03 Altri fondi
Titolo 01 Spese correnti

| 2026: -50.000,00 | 2027: -50.000,00 | 2028: -50.000,00 |

CAPITOLO 7007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 50.000,00 euro per l'anno 2026

- 50.000,00 euro per l'anno 2027

- 50.000,00 euro per l'anno 2028

CARLI, POZZO

Emendamento modificativo (2.35.1)

Tabella B relativa all'Art. 2

Nella Tabella B, relativa all'articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA B relativa all'Art. 2

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMA 01 Industria, PMI e Artigianato
TITOLO 02 Spese in conto capitale

| 2026: + 1.100.000,00 | 2027: + 1.100.000,00 | 2028: + 1.100.000,00 |

CAPITOLO 7702 INTERVENTI PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE - U.2.03.01.02.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI L.R. N. 11 DEL 2011 ART.2 COMMA 85

+ 1.100.000,00 euro per l'anno 2026

+ 1.100.000,00 euro per l'anno 2027

+ 1.100.000,00 euro per l'anno 2028

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione 20 Fondi e accantonamenti
Programma 03 Altri fondi
Titolo 01 Spese correnti

2026: - 1.100.000,00 | 2027: - 1.100.000,00 2028: - 1.100.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 1.100.000,00 euro per l'anno 2026
- 1.100.000,00 euro per l'anno 2027
- 1.100.000,00 euro per l'anno 2028

L'assessore BINI illustra gli emendamenti C 1.2, C 1.2.2, S 2.24.5 e S 2.29.

Il consigliere MORETTI, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede una breve sospensione dei lavori per visionare l'emendamento jolly della Giunta appena distribuito.

Il PRESIDENTE, nell'accogliere la richiesta testè effettuata dal consigliere Moretti, sospende momentaneamente la seduta.

La seduta viene così sospesa alle ore 15.58.

La seduta riprende alle ore 16.06.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato riaperta la seduta, dà la parola al Relatore di maggioranza CALLIGARIS (il quale illustra gli emendamenti C 1.2.1, S 2.23.1 e S 2.34 e dichiara, dopo averlo illustrato, il ritiro del subemendamento 1.2.0.1).

Il consigliere PUTTO illustra l'emendamento S 2.1.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti S 2.2, S 2.3, S 2.4 e S 2.22.1.

La consigliera CAPOZZI illustra gli emendamenti S 2.5, S 2.24.2 e S 2.26.

La consigliera MASSOLINO illustra gli emendamenti S 2.7, S 2.8 e S 2.9.

Il Relatore di minoranza MORETUZZO illustra, in lingua friulana, gli emendamenti S 2.10, S 2.11, S 2.24.2.1 e S 2.24.3.

Il consigliere TRELEANI illustra gli emendamenti S 2.11.1 e S 2.12 e svolge alcune considerazioni sul tema sempre più diffuso dell'intelligenza artificiale.

La consigliera COSTANZA illustra l'emendamento C 2.24.4.

Il consigliere CONFICONI illustra gli emendamenti S 2.15, S 2.19 e S 2.20.

Il consigliere POZZO illustra gli emendamenti C 2.16, S 2.22 e S 2.35.1 e, nel contempo, con il consenso del primo firmatario Treleani, aggiunge la firma di tutti componenti il gruppo PD all'emendamento S 2.12.

A questo punto, con il consenso del primo firmatario TRELEANI, il Relatore di maggioranza DI BERT aggiunge la firma di tutti componenti il gruppo Fedriga Presidente all'emendamento S 2.12, così come fa il consigliere NOVELLI a nome di tutti componenti il gruppo Forza Italia e, infine, la consigliera CAPOZZI, a nome di tutti i componenti il Gruppo Misto.

Il consigliere COSOLINI illustra l'emendamento S 2.17 e, fra l'altro, esprime apprezzamento per l'iniziativa espressa dal collega Treleani tramite l'emendamento S 2.12.

Il PRESIDENTE comunica che il consigliere Ferrari, con il consenso del primo firmatario TRELEANI, aggiunge la firma di tutti componenti il gruppo Lega Salvini FVG all'emendamento S 2.12.

Il consigliere MARTINES illustra l'emendamento S 2.18.

La consigliera FASIOLO illustra l'emendamento S 2.21.

Il consigliere MENTIL illustra l'emendamento S 2.23.

Il consigliere MIANI illustra (*in lingua friulana*) l'emendamento S 2.24.

La consigliera SPAGNOLO, con il consenso del primo firmatario MIANI, aggiunge la firma di tutti componenti il gruppo Lega Salvini FVG all'emendamento S 2.24.

Il consigliere LIRUTTI illustra (*in lingua friulana*) gli emendamenti S 2.24.01 e S 2.24.1.

Il consigliere BALLOCH illustra l'emendamento S 2.25.

La consigliera PELLEGRINO illustra gli emendamenti S 2.27 e S 2.28.

Il Relatore di maggioranza MAURMAIR illustra l'emendamento S 2.30 e (*in lingua friulana*) l'emendamento S 2.31.

Il consigliere MAZZOLINI condivide la propria solidarietà con quanto precedentemente espresso dal Presidente in merito ai fatti personali occorsi al collega Mentil e, fra l'altro, nell'illustrare l'emendamento S 2.32, avanza il seguente subemendamento orale: *alla TABELLA B relativa all'articolo 2), sostituire al CAPITOLO s/8962, il CAPITOLO s/14629.*

Il PRESIDENTE, quindi, ringrazia il consigliere Mazzolini per la solidarietà espressa assieme a tutta l'Aula nei confronti del consigliere Mentil.

Il consigliere BOLZONELLO illustra l'emendamento S 2.33.

La consigliera CELOTTI, fra l'altro, illustra (*in lingua friulana*) l'emendamento S 2.35 e, nel contempo, aggiunge, con l'assenso del proponente MORETUZZO, la firma sull'emendamento S 2.24.3.

Nel successivo dibattito intervengono, nell'ordine, il Relatore di minoranza CARLI (il quale, tra l'altro, svolge alcune considerazioni sull'articolo 1 del ddl 66 e sull'articolo 2 del ddl 67, nel loro complesso), i consiglieri GIACOMELLI (il quale, tra l'altro, esprime alcune considerazioni sulle future applicazioni dell'innovativo emendamento S 2.12 del collega Treleani, in tema di intelligenza artificiale), MORANDINI (il quale, tra l'altro, con il consenso del primo firmatario, aggiunge la firma di tutti componenti il gruppo Fedriga Presidente all'emendamento S 2.24), MORETTI (il quale, tra l'altro, esprime alcune valutazioni sugli emendamenti S 2.12 e S 2.24 e, nel contempo, chiede alla Giunta alcune delucidazioni relative all'accordo di programma sottoscritto nel giugno 2024 con il Comune di Gorizia, afferente il finanziamento del Campovolo dell'Aeroporto Duca d'Aosta) e il Presidente della Regione FEDRIGA (il quale, fuori microfono, fornisce alcuni chiarimenti alla richiesta testè espressa dal consigliere Moretti).

L'assessore BINI, dopo aver ringraziato il Presidente per la cospicua dotazione finanziaria messa a disposizione dell'Assessorato, che verrà impegnata a favore dei vari settori produttivi, svolge un suo intervento di replica sugli interventi precedenti; si dichiara favorevole agli emendamenti S 2.1, S 2.12, S 2.23.1, S 2.24, S 2.24.0.1, S 2.24.1, S 2.24.4, S 2.24.5, S 2.25, S 2.28.11, S 2.28.2, S 2.28.3, S 2.29, S 2.30, S 2.31, S 2.32, S 2.33, S 2.33.1, S 2.34; propone, motivandone le ragioni, il ritiro degli emendamenti S 2.4, S 2.10, S 2.11, S 2.15, S 2.18, S 2.19, S 2.20, S 2.21, S 2.24, S 2.24.3, S 2.27, S 2.28 e, in caso di mancato ritiro, si dichiara contrario agli stessi; infine, si dichiara contrario ai rimanenti emendamenti).

Sulle richieste di ritiro intervengono il Relatore di minoranza MORETUZZO (il quale ritira gli emendamenti S 2.10, S 2.11 e S 2.24.3), i consiglieri CONFICONI (il quale ritira l'emendamento S 2.19, mentre mantiene gli emendamenti S 2.15 e S 2.20), MARTINES (il quale ritira l'emendamento S 2.18), PELLEGRINO (la quale ritira gli emendamenti S 2.27 e S 2.28), FASIOLO (la quale mantiene l'emendamento S 2.21) e il Relatore di minoranza HONSELL (il quale ritira l'emendamento S 2.4)

Prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL (favorevole agli emendamenti della minoranza, rimettendo gli emendamenti di maggioranza alle valutazioni dell'Aula), MORETUZZO (astenuto sugli emendamenti C 1.2.1, C 1.2.2, S 2.24.5, S 2.28.1, S 2.28.2, S 2.33.1, contrario agli emendamenti S 2.23.1, S 2.24, S 2.25, S 2.29, S 2.31, S 2.32, S 2.33, S 2.34, rimette alle valutazioni dell'Aula l'emendamento 2.28.3 e si dichiara favorevole ai rimanenti emendamenti), CARLI (astenuto sugli emendamenti C 1.2.1, C 1.2.2, S 2.7, S 2.23.1, S 2.24, S 2.29, S 2.31, S 2.32, S 2.33, S 2.34, favorevole ai rimanenti emendamenti), i Relatori di maggioranza MAURMAIR (favorevole agli emendamenti della maggioranza ed all'emendamento S 2.1, contrario ai rimanenti emendamenti), CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali tutti si associano alle valutazioni del Relatore di maggioranza Maurmair).

Il PRESIDENTE comunica che si passa alla votazione degli emendamenti di cui al ddl n. 66 (collegata). L'emendamento C 1.1 è stato ricollocato con numerazione S 2.24.3.

L'emendamento C 1.2, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento C 1.2.0.1 è stato precedentemente ritirato.

Gli emendamenti C 1.2.1 e C 1.2.2, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine vengono approvati.

L'emendamento C 1.3 è stato ricollocato con numerazione S 4.2.1.

L'articolo 1 del ddl n. 66 (collegata), posto in votazione nel testo emendato, viene approvato

Il PRESIDENTE comunica che si passa alla votazione degli emendamenti di cui al ddl n. 67 (stabilità).

L'emendamento S 2.1, posto in votazione, viene approvato.

Gli emendamenti S 2.2 e S 2.3, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 2.4 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento S 2.5, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 2.6 è stato ricollocato con numerazione S 4.41.1.

Gli emendamenti S 2.7, S 2.8 e S 2.9, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti S 2.10 e S 2.11 sono stati precedentemente ritirati.

Gli emendamenti S 2.11.1 e S 2.12, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Gli emendamenti S 2.13 e S 2.14, sono stati precedentemente ritirati.

Gli emendamenti S 2.15, S 2.16 e S 2.17, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti S 2.18 e S 2.19, sono stati precedentemente ritirati.

Gli emendamenti S 2.20, S 2.21 e S 2.22, S 2.22.1 e S 2.23 posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 2.23.1, posto in votazione, viene approvato.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal Capogruppo Calligaris, l'emendamento S 2.24, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (*votazione n. 2.24: favorevoli 28, contrari 7, astenuti 12*).

Gli emendamenti S 2.24.0.1 e S 2.24.1 posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento S 2.24.2, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti S 2.24.2.1 e S 2.24.3 sono stati precedentemente ritirati.

Gli emendamenti S 2.24.4, S 2.24.5 e S 2.25, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento S 2.26, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti S 2.27 e S 2.28 sono stati precedentemente ritirati.

Gli emendamenti S 2.28.1, S 2.28.2, S 2.28.3, S 2.29, S 2.30, S 2.31, S 2.32, S 2.33, S 2.33.1 e S 2.34, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Gli emendamenti S 2.35 e S 2.35.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 2 del ddl n. 67 (stabilità), posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica all'Aula che i lavori proseguono ora con la discussione degli articoli 2 (collegata) e 3 (stabilità) di competenza dell'assessore Zannier in materia di risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna.

All'articolo 2 del ddl n. 66 (collegata) sono stati presentati i seguenti emendamenti:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (2.1)

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti

<<8 bis. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)), è sostituito dal seguente:

<<1. Con deliberazione della Giunta regionale è adottata, per unità amministrativa e zona di produzione, la classificazione delle varietà di vite per uve da vino coltivabili sul territorio regionale, distinte in varietà idonee alla coltivazione e varietà in osservazione, ed è altresì disciplinata la relativa procedura.>>.

8 ter. Fino all'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 20/2007, come modificato dal comma 1, continua a trovare applicazione la disciplina dettata dal decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321 (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli Venezia Giulia). >>

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

B) Dopo il comma 8 è inserito il seguente

<<8 bis. Al fine di garantire l'imprescindibile funzionalità ed efficienza dell'azione amministrativa, l'Amministrazione regionale disciplina con proprio regolamento le spese economiche, la procedura per la

gestione economica della spesa, le funzioni e gli adempimenti dell'economista per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari forestali e ittiche e in particolare del Corpo forestale regionale, in applicazione del paragrafo 6.4 dell'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" del decreto legislativo 118/2011. >>

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

LIGUORI, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, BULLIAN

Emendamento modificativo (2.2)

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

<<10 bis. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025) dopo la parola <<zootecnica >> sono aggiunte le seguenti: <<, di viticoltura, frutticoltura, orticoltura e floricoltura>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Nota: Nell'era dell'intelligenza artificiale, nonostante le capacità produttive dei floricoltori di adeguarsi alle normative europee in termini di coltivazioni, con tecniche sperimentali votate alla riduzione e sprechi dell'acqua, dei concimi, con una riduzione di circa l'80% dei fitofarmaci, sostituendoli con microrganismi della rizosfera, repellenti e insetti utili, riducendo il consumo di fonti fossili per il riscaldamento delle serre con fonti energetiche del tipo fotovoltaico e cippato di legno, la continua ricerca in loco di tecniche sempre più affinate, la floricoltura vive attualmente un gap tecnico sulle forme di lavorazione all'interno delle serre. Per affrontare queste sfide, si rende necessario, l'ammodernamento delle attrezzature per la lavorazione del processo produttivo, con vasche, decastatori di vasi e di vassoi, trapiantatrici, nastri trasportatori e robot per il caricamento dei vasi. Tutto ciò per migliorare il livello lavorativo degli operatori e rendere più economico e funzionale tutto il sistema produttivo. Per raggiungere l'obiettivo si richiama il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29/1967 così recita "Art. 5 Possono essere concessi contributi in conto capitale fino al massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore dei produttori agricoli singoli od associati, nonché degli Enti ed istituti di cui all'art. 2, quinto comma, per iniziative inerenti ai settori articolo e floricolo, e cioè manufatti fissi o mobili per la forzatura e la protezione delle piante ed attrezzature connesse, macchine atte alla sterilizzazione del terreno e altre piccole macchine motrici ed operatrici, attrezzature necessarie per la lotta antiparassitaria, dissodamenti, sistemazioni del terreno (ivi compresi i muri di sostegno) e impianti irrigui". Con l'ordine del giorno n. 6 Collegato al disegno di legge n. 32 «Legge di stabilità 2025» la giunta regionale si è impegnata a valutare l'inserimento, nell'ambito del "Programma Valore Agricoltura", di misure e interventi adeguati a promuovere l'ammodernamento delle imprese agricole regionali che operano nel settore della floricoltura.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (2.3)

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

<<8 bis. Alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 13 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

<<13 bis. Per l'accoglimento in spazi aperti previsto dal comma 8, lettera b), possono essere utilizzate anche unità abitative mobili, installate nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente, strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio, comprese le tende glamping, purché sia garantita la prevalenza del numero di piazzole o unità di sosta destinate alla sosta di campeggiatori o di turisti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.>>

b) il comma 5 quater dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

<<5 quater. Al fine della valorizzazione dell'attività agrituristica regionale è consentita la realizzazione di strutture ricettive ecocompatibili rimovibili che utilizzano manufatti realizzati con materiali naturali o con tecniche di bioedilizia, i cui requisiti e le cui caratteristiche sono definite con deliberazione della Giunta regionale. >>

c) dopo il comma 5 quater dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

<<5 quinquies. Per le strutture ricettive di cui al comma 5 quater:

a) non trovano applicazione i requisiti previsti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi);

b) le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché le disposizioni in materia di efficientamento energetico degli edifici, devono essere dimostrate ove tecnicamente possibile in funzione della specifica tipologia;

c) si applica l'indice massimo di fabbricabilità fondiaria di 0,2 metri cubi/metri quadrati, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi comunali, salva più estensiva previsione degli strumenti urbanistici;

d) i servizi igienici possono essere reperiti all'interno del complesso aziendale, qualora l'azienda agrituristica ne disponga di idonei accessibili dall'esterno.>>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

B) Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

<<8 bis. Alla fine del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico) sono aggiunte le seguenti parole: << Per l'attuazione dei programmi nazionali, la Regione può compartecipare al finanziamento delle opere gestite dai Consorzi medesimi.>>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

C) Dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

<<8 bis. La Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito del contesto internazionale caratterizzato dagli accordi per la riduzione delle emissioni di gas serra, promuove il contributo alla sostenibilità ambientale ottenuto attraverso l'adozione di "buone pratiche agricole e forestali" che favoriscano la transizione a tecnologie e sistemi a ridotto impatto di carbonio o decarbonizzanti e che siano rivolte alla generazione di crediti di carbonio (Carbon Credits) su base volontaria.

8 ter. In attuazione delle finalità di cui al comma 8 bis, la Giunta regionale può impartire all'Amministratore del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) specifici indirizzi per la sottoscrizione di accordi con le banche convenzionate, diretti a valorizzare i crediti di carbonio certificati da Soggetti ed Enti accreditati, consentendo che siano impiegati anche per il rimborso alle banche dei finanziamenti erogati con le disponibilità del Fondo. La restituzione al Fondo della provvista avviene esclusivamente in forma monetaria.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

All'articolo 3 del ddl n. 67 (stabilità) sono stati presentati i seguenti emendamenti:

CALLIGARIS, BUDAI

Subemendamento modificativo al subemendamento 3.0.1 (3.0.0.1)

1. Al comma 1 del subemendamento 3.0.1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

<<b bis) al comma 42 sexies, le parole <<trascorsi due anni dalla presentazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla conclusione dell'esercizio finanziario>>.

Nota tecnica: Il presente sub emendamento introduce una semplice modifica tecnica. Nota finanziaria: Il presente sub emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

CALLIGARIS, BUNA, MORANDINI

Subemendamento modificativo all'emendamento 3.1 (3.0.1)

1. All'emendamento S 3.1 dell'articolo 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 42 ter, le parole <<10.000,00 euro>> sono sostituite dalle seguenti <<5.000 euro>>

b) Il comma 42 quater è interamente sostituito dal presente <<Sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di reti da posta, compreso il cordame necessario all'allestimento delle reti.

Sono altresì considerate ammissibili le spese per l'acquisto di cogolli, bertovelli e nasse.>>.

Nota tecnica: Il subemendamento comporta un ampliamento dei soggetti beneficiari dei contributi, nonché una rimodulazione delle spese ammissibili, tale per cui si ricomprendono le spese sostenute per l'acquisto di reti da posta, compreso il cordame necessario all'allestimento delle reti e le spese per l'acquisto di cogolli, bertovelli e nasse.

CALLIGARIS

Emendamento modificativo (3.1)

1. Dopo il comma 42 dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti commi:

<<42 bis. Al fine di sostenere il comparto della piccola pesca artigianale, la Regione è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto di attrezzi da pesca idonei a mitigare gli effetti negativi arrecati dalle specie alloctone. Gli aiuti sono concessi alle imprese con sede operativa in regione, iscritte nel Registro delle imprese e operanti nelle acque marittime e lagunari.

42 ter. I contributi di cui al comma 42 bis sono concessi nella misura del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili e nel limite dell'importo massimo pari a 10.000,00 euro per impresa, secondo le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 28 giugno 2014, n. L 190. I contributi non sono cumulabili con altri aiuti.

42 quater. Sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di reti da posta utilizzate come sbarramento, aventi le seguenti caratteristiche tecniche: altezza massima 1,5 metri con dimensione minima delle maglie pari a 30 mm. Sono altresì considerate ammissibili le spese per l'acquisto di pali in materiale legnoso e cordame necessario all'allestimento delle reti.

42 quinquies. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, può essere presentata dall'1 al 28 febbraio 2026. La domanda è redatta secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione ed è presentata tramite posta elettronica certificata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it, corredata del preventivo dettagliato di spesa.

42 sexies. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.

42 septies. Per le finalità previste dal comma 42 bis è destinata la spesa di 150.000,00 euro per il 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 43. (S/NI)

42 octies. Agli oneri derivanti dal comma 42 septies, si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (spese correnti), capitolo 970090 dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2026-2028.>>

Nota tecnica: Con l'emendamento si sostiene il comparto della piccola pesca artigianale concedendo contributi per l'acquisto di attrezzi da pesca idonei a mitigare gli effetti negativi arrecati dalle specie alloctone. Gli aiuti sono concessi alle imprese (10.000,00 euro per impresa) con sede operativa in Regione, iscritte nel Registro delle imprese e operanti nelle acque marittime e lagunari.

HONSELL

Emendamento modificativo (3.2)

Dopo il comma 42 dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

<<42 bis. L'Amministrazione regionale sostiene interventi strutturali e infrastrutturali volti alla salvaguardia del paesaggio agrario, alla prevenzione dei fenomeni erosivi, alla stabilizzazione dei suoli e al miglioramento della funzionalità idrica nei terreni agricoli situati su pendio.

42 ter. Per le finalità di cui al comma 42 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di interventi finalizzati alla conservazione, al recupero, alla riqualificazione e alla realizzazione di opere leggere di gestione dei terreni a pendio.

42 quater. Sono ammissibili ai contributi di cui al comma 42 ter gli interventi aventi carattere strutturale, tra cui:

a) il ripristino, la manutenzione straordinaria e la realizzazione di muretti a secco, terrazzamenti e altre strutture leggere di contenimento;

b) la realizzazione o il ripristino di opere leggere di regimazione delle acque, quali fossi di guardia, canalette superficiali, sistemi di drenaggio e dispositivi per la riduzione del ruscellamento;

c) interventi di manutenzione straordinaria delle superfici agricole a pendio volti alla riduzione della perdita di suolo e al miglioramento del deflusso superficiale;

d) la realizzazione, il ripristino o la riqualificazione di sistemazioni vegetazionali permanenti idonee alla stabilizzazione dei suoli e all'equilibrio idrico-agrario dei pendii.

42 quinquies. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 42 ter le imprese agricole, i Comuni, i Consorzi e i soggetti gestori di aree rurali, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

42 sexies. L'accesso ai contributi è subordinato all'adozione di pratiche tecniche finalizzate alla mitigazione dei fenomeni erosivi e alla stabilizzazione dei suoli, tra cui:

a) l'inerbimento permanente o temporaneo delle superfici coltivate;

b) l'orientamento delle lavorazioni agronomiche in modo da limitare i fenomeni di ruscellamento concentrato;

c) l'adozione di tecniche che evitino lavorazioni profonde suscettibili di determinare instabilità dei pendii;

d) la realizzazione e la manutenzione di adeguati sistemi di drenaggio superficiale;

e) l'utilizzo prioritario di specie vegetali autoctone e il contenimento delle specie non autoctone che possano compromettere la stabilità del pendio o alterare il bilancio idrico superficiale.

42 septies. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri, le modalità, le priorità e le intensità dei contributi, nonché le procedure istruttorie e di rendicontazione degli interventi finanziati.

42 octies. Per le finalità di cui al comma 42 bis, è destinata la spesa complessiva di 6.000.000 euro suddivisa in ragione di 2.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 43. (NI)>>.

COPERTURA

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

2026: - 2.000.000 | 2027: - 2.000.000 | 2028: - 2.000.000

Nota: La disposizione introduce una misura organica a sostegno degli interventi strutturali necessari alla gestione sostenibile dei terreni agricoli situati su pendio, contesti nei quali i fenomeni di erosione, instabilità superficiale e degrado idrico-agrario sono in sensibile aumento a causa dell'intensificarsi degli eventi meteorici estremi e della crescente pressione sulle superfici coltivate. L'emendamento autorizza la concessione di contributi destinati alla realizzazione di opere tradizionali di consolidamento e regimazione idraulica, quali terrazzamenti, muretti a secco, fossi di guardia, canalette superficiali e sistemazioni vegetazionali permanenti, riconoscendone il ruolo fondamentale nella riduzione del rischio di ruscellamento, nella stabilizzazione dei suoli e nella conservazione del paesaggio agrario regionale. La proposta si inserisce nel più ampio quadro delle politiche regionali di prevenzione del dissesto idrogeologico e trae motivazione anche da recenti episodi verificatisi nel territorio regionale, come il grave cedimento di un versante vitato a Cormons, che ha evidenziato come la fragilità dei pendii coltivati possa rappresentare un rischio concreto per la sicurezza delle persone e per l'integrità ambientale. L'adozione di pratiche agronomiche idonee alla mitigazione dei fenomeni erosivi costituisce condizione essenziale per l'accesso ai contributi, contribuendo alla diffusione di criteri di gestione compatibili con l'equilibrio idrico-agrario dei pendii. La misura orienta così le risorse verso gli interventi più urgenti, con benefici attesi sia in termini di sicurezza pubblica sia di tutela del paesaggio rurale tradizionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (3.3)

Dopo il comma 42 dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

<<42 bis. Al fine di prevenire fenomeni di instabilità gravitativa, frane superficiali e colate detritiche nelle aree montane caratterizzate da elevata pendenza, è istituito presso la Direzione centrale risorse agricole e forestali un fondo per la stabilizzazione dei versanti boschivi e la gestione forestale attiva.

42 ter. Il Fondo di cui al comma 42 bis finanzia esclusivamente interventi aventi natura di investimento, in particolare:

- a) interventi di gestione forestale connessi alla realizzazione o al mantenimento di opere strutturali di stabilizzazione;
- b) opere leggere di regimazione idraulico-forestale;
- c) interventi di ripristino, consolidamento e manutenzione straordinaria dei terrazzamenti e dei manufatti tradizionali aventi funzione stabilizzante.

42 quater. Possono accedere ai contributi i Comuni, le Comunità di montagna, i soggetti gestori di demani e proprietà collettive, le imprese forestali e le imprese agricole che detengono o gestiscono superfici boscate.

42 quinquies. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti criteri, modalità, priorità e intensità dei contributi, nonché le procedure istruttorie e di rendicontazione degli interventi finanziati. criteri, modalità, priorità e intensità dei contributi, nonché le procedure istruttorie e di rendicontazione degli interventi finanziati.

42 sexies. Per le finalità di cui al comma 42 bis, è destinata la spesa complessiva di 9.000.000 euro suddivisa in ragione di 3.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 43. (NI)>>.

COPERTURA

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO: 70007/S "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

2026: - 3.000.000 |

2027: - 3.000.000 |

2028: - 3.000.000

Nota: L'emendamento istituisce un fondo dedicato alla stabilizzazione dei versanti boschivi nelle aree montane più esposte a fenomeni di instabilità, con l'obiettivo di ridurre il rischio di frane superficiali, colate detritiche e dissesti idrogeologici: la misura tende a rafforzare la gestione forestale attiva, finanziando interventi di investimento quali opere di regimazione idraulico-forestale, manutenzione straordinaria di terrazzamenti e manufatti tradizionali, nonché strutture leggere con funzione stabilizzante. L'accesso ai contributi è aperto a soggetti pubblici e privati che gestiscono superfici boscate, riconoscendo il ruolo strategico della montagna nella prevenzione del rischio e nella tutela del territorio. La Giunta regionale definirà criteri e priorità, garantendo coerenza con la pianificazione forestale e con le strategie regionali di difesa del suolo. L'intervento contribuisce a migliorare la resilienza dei territori montani, prevenendo danni a infrastrutture, abitati e attività economiche, e promuovendo una gestione sostenibile delle aree boschive.

HONSELL

Emendamento modificativo (3.4)

Dopo il comma 42 dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

<<42 bis. La Regione sostiene l'adozione, da parte delle aziende agricole, di modelli produttivi conformi ai principi della sostenibilità ambientale, promuovendo la conversione all'agricoltura biologica e il consolidamento delle produzioni certificate ai sensi della normativa vigente.

42 ter. Per le finalità di cui al comma 42 bis, sono concessi contributi a copertura delle spese sostenute dalle aziende agricole per:

- a) la conversione dei processi produttivi ai metodi dell'agricoltura biologica;*
- b) l'ottenimento, il rinnovo o il mantenimento della certificazione biologica;*
- c) l'assistenza tecnica e consulenziale finalizzata alla conversione biologica;*
- d) la predisposizione dei piani aziendali necessari ai fini della certificazione;*
- e) l'adeguamento dei sistemi aziendali alle prescrizioni previste dai disciplinari di produzione biologica.*

42 quater. Ai fini della definizione delle priorità nella concessione dei contributi, costituiscono elementi preferenziali:

- a) le aziende agricole ubicate in aree vulnerabili dal punto di vista ambientale o caratterizzate da elevata pressione antropica;*
- b) le aziende condotte da giovani agricoltori ai sensi della normativa vigente;*
- c) la presenza di superfici già interessate da pratiche agroecologiche;*
- d) l'adesione a sistemi di qualità o di filiera corta riconosciuti a livello regionale.*

42 quinquies. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri, modalità, intensità e procedure di concessione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 42 ter.

42 sexies. I contributi di cui al comma 7 bis sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, in particolare del Regolamento (UE) 2022/2472 o, ove applicabile, del regime "de minimis agricolo" di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013.

42 septies. Per le finalità di cui al comma 42 bis è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 43. (NI)>>

COPERTURA

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO: 70007/S "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49"

2026: - 500.000 | 2027: - 500.000 | 2028: - 500.000

Nota: L'emendamento introduce un intervento volto a sostenere la transizione delle aziende agricole verso modelli produttivi pienamente sostenibili, favorendo la conversione al biologico e il consolidamento delle certificazioni già in essere. La misura punta a ridurre l'impatto ambientale delle attività agricole, migliorare la qualità delle produzioni regionali e rafforzare la competitività delle aziende che adottano pratiche agroecologiche. Sono previste spese ammissibili chiaramente definite (conversione, certificazioni, assistenza tecnica, piani aziendali, adeguamenti ai disciplinari) e criteri di priorità che orientano le risorse verso territori fragili, giovani agricoltori, aziende già impegnate in pratiche sostenibili e filiere di qualità. La Giunta regionale è incaricata di definire criteri e modalità operative, garantendo coerenza con la normativa UE sugli aiuti di Stato e con gli standard del biologico. L'intervento si inserisce nelle politiche regionali di promozione di un'agricoltura più resiliente, attenta all'ambiente e in linea con le attuali strategie europee.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (3.5)

1. Dopo il comma 42 è inserito il seguente:

<<42 bis. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025) dopo la parola <<zootecnica>> sono aggiunte le seguenti <<e per la coltivazione e trasformazione della canapa>>.

42 ter. Per le finalità di cui al comma 42 bis è destinata la spesa di 1.000.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 43.>>

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 - 1.000.000,00 | 2027 |2028 |

CAPOZZI

Emendamento modificativo (3.6)

1. Dopo il comma 42 è inserito il seguente:

<<42 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monrupino un contributo straordinario a sostegno di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, riqualificazione e recupero della vedetta panoramica in legno della Riserva naturale del Monte Orsario, istituita ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).>>.

42 ter. La domanda è presentata alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, entro il 30 marzo 2026, corredata di una relazione illustrativa, del quadro economico dell'opera e del cronoprogramma dei lavori.

42 quater. Per le finalità di cui al comma 42 bis è destinata la spesa di 10.000,00 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto

capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 43.>>

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 – 10.000,00 | 2027 |2028 |

CAPOZZI

Emendamento modificativo (3.7)

1. Dopo il comma 42 è inserito il seguente:

<<42 bis. l'Amministrazione regionale, al fine di salvaguardare le attività delle imprese agricole, singole o associate dai danni provocati dalla fauna selvatica, è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto di recinzioni o altri idonei strumenti dissuasione innovativi che permettano l'allontanamento e il contenimento degli ungulati e dei grandi carnivori con metodologie non cruento>>.

42 ter. La domanda è presentata alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, entro il 30 marzo 2026, corredata di una relazione illustrativa, del quadro economico dell'opera e del cronoprogramma dei lavori.

42 quater. Per le finalità di cui al comma 42 bis è destinata la spesa di 500.000,00 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione 16 - (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) Programma 1 - (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 - (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 43. (NI/S) >>

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO i: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2026 - 500.000,00 | 2027 |2028 |

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo dell'emendamento 3.8 (3.7.1)

Alla lettera H) dell'emendamento 3.8 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 43, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella C sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella C e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

=====

TABELLA C (RELATIVA ALL'ARTICOLO 3)

=====

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

TITOLO 2 -Spese in conto capitale

7291/S FINANZIAMENTO DELLA SEZIONE SPECIALE DEL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO, ISTITUITO CON LEGGE REGIONALE 80/1982 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
L.R. N. 80 DEL 1982 ART. 1, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 1, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 3, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 4, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 5, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 6, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 7, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 8, L.R. N. 17 DEL 2008 ART. 3 COMMA 12, L.R. N. 17 DEL 2008 ART. 2 COMMA 8, L.R. N. 18 DEL 2011 ART. 2 COMMA 4 LETT. B, L.R. N. 18 DEL 2011 ART. 2 COMMA 12, L.R. N. 15 DEL 2020 ART. 3 COMMA 38

CASSA	0,00	2026	5.000.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	--------------	------	------	------	------

TITOLO 2 -Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2026	5.000.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	--------------	------	------	------	------

PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

CASSA	0,00	2026	5.000.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	--------------	------	------	------	------

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

CASSA	0,00	2026	5.000.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	--------------	------	------	------	------

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA	0,00	2026	-5.000.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	---------------	------	------	------	------

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2026	-5.000.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	---------------	------	------	------	------

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA	0,00	2026	-5.000.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	---------------	------	------	------	------

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA	0,00	2026	-5.000.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	---------------	------	------	------	------

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (3.8)

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:

<<42 bis. Al fine di ridurre l'impatto ambientale dovuto all'utilizzo di sostanze chimiche attraverso la promozione dell'impiego di sistemi di sanificazione naturale con ozono nell'ambito del comparto agricolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese agricole contributi per l'acquisto o la realizzazione di impianti, macchinari o attrezzature di generazione di ozono per la difesa

fitosanitaria delle colture, per la sanificazione delle acque irrigue, nonché per la disinfezione di superfici e ambienti di lavorazione.

42 ter. I criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal comma 42 bis sono stabiliti con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei seguenti criteri minimi:

a) i contributi sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023;

b) possono beneficiare dei contributi le imprese agricole singole o associate, con unità operativa in regione, attive nel settore vitivinicolo, orticolo o frutticolo, iscritte nell'elenco degli Operatori Biologici Italiani;

c) il contributo è concesso nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. La spesa minima ammissibile è pari a 10.000 euro e la spesa massima ammissibile è pari a 100.000 euro.

42 quater. Per le finalità di cui al comma 42 bis è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 43. (NI S/62549) >>

B) Dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:

<< 42 bis. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f) dopo la parola <<rinnovabili>> sono aggiunte le seguenti <<e la valorizzazione dei crediti di carbonio>>;

b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

<< g bis) la valorizzazione dell'offerta agrituristica regionale. >>

42 ter. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13/2024, e tenuto conto di quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 3 come modificato dal comma 42 bis, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. (S/69403, S/69393) >>

C) Dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:

<< 42 bis. Al fine di favorire le attività svolte dai Distretti del Cibo riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2023 n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica) le cui imprese aderenti hanno tutte sede legale o operativa nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario triennale a sostegno delle spese necessarie per l'avvio delle attività dei Distretti medesimi.

42 ter. Il contributo di cui al comma 42 bis è concesso nella misura del 90 per cento delle spese ritenute ammissibili, nel limite massimo di 50.000 euro ad anno per Distretto e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023.

42 quater. La domanda è presentata entro sei mesi dal riconoscimento regionale, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, via PEC all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa delle attività e delle iniziative previste e del preventivo delle spese. Sono considerate ammissibili le spese, sostenute successivamente al riconoscimento, relative a collaboratori, consulenti, personale dipendente impiegato esclusivamente nell'attività del Distretto, forme di collaborazione con soggetti pubblici, affitti e noleggi, promozione e pubblicità. Le spese generali sono riconosciute in misura forfettaria nel limite del 10 per cento della spesa ammessa.

42 quinquies. Il contributo è concesso secondo la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000, entro 60 giorni dalla domanda. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità per la rendicontazione: con riferimento alla quota forfettaria del contributo, possono essere stabilite modalità semplificate in deroga a quanto previsto dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

42 sexies. Su richiesta del beneficiario il contributo può essere erogato in via anticipata in misura pari al 70 per cento dell'importo complessivamente concesso, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 39, comma 2 della legge regionale 7/2000. Il saldo del contributo è liquidato entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione.

42 septies. Per le finalità di cui al comma 42 bis è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 43. (NI S/62550) >>

D) Dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:

<< 42 bis. All'articolo 1 bis 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura.) sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica dell'articolo le parole <<Misure urgenti >> sono sostituite dalla seguente: <<Aiuti>>;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, al fine di contrastare l'eccezionale diffusione del bostrico, aggravata anche dalle perduranti conseguenze causate dalla calamità naturale della tempesta Vaia, possono essere concessi aiuti anche forfettari a favore di proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati diretti a ripristinare le foreste danneggiate dall'agente patogeno.>>;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. I criteri e le modalità per la concessione degli aiuti ai beneficiari di cui al comma 1 sono stabiliti con bando adottato con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato. Il bando stabilisce altresì le modalità e le condizioni per la concessione degli aiuti ai Comuni singoli o associati che, in armonia con quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), nel caso di terreni silenti, si sostituiscono ai proprietari con forme di sostituzione diretta al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche.

42 ter. Per le finalità di cui all'articolo 1 bis 1 della legge regionale 22/2002, come modificato dal comma 42 bis, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. (S/6410) >>

E) Dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:

<< 42 bis. In considerazione del numero e della valenza dei progetti per interventi di viabilità forestale per i quali è stata presentata domanda di contributo nell'anno 2025, il Servizio competente in materia di foreste è autorizzato, nel limite delle risorse disponibili per l'esercizio 2026, a finanziare la relativa graduatoria predisposta ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della regione 17 marzo 2023 n. 057/Pres. (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale di cui all'articolo 41 ter, comma 4, lettera d) della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge).

42 ter. Per l'anno 2026, le domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 57/2023 sono considerate inammissibili.

42 quater. Per le finalità di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 41 ter della legge regionale 9/2007, in considerazione di quanto disposto dal comma 42 bis, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. (S/2612, S/2613, S/2614, S/2648) >>

F) Dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:

<< 42 bis. Al fine di prevenire i danni arrecati dalla specie di interesse comunitario Lupo (*Canis lupus*) nei confronti dei cani nell'esercizio dell'attività venatoria, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in via sperimentale, a concedere contributi straordinari alle Associazioni delle Riserve di caccia per l'acquisto di sistemi di prevenzione e protezione da mettere a disposizione dei soci.

42 ter. I criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal comma 42 bis sono stabiliti con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei seguenti criteri minimi:

a) i contributi sono concessi con la procedura a graduatoria di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000, individuando in particolare, quali parametri di selezione, la collocazione territoriale della Riserva in zone a rischio di predazione e la tipologia di caccia praticata nella Riserva;

b) i contributi sono concessi, senza la necessità di presentare preventivi di spesa, secondo gli importi standard individuati nel bando per ciascun sistema di prevenzione e protezione;

c) ogni Riserva può presentare un'unica domanda per un numero massimo di sistemi di prevenzione e protezione stabilito nel bando in rapporto percentuale al numero dei soci iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta;

d) con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa, fermo restando l'obbligo di presentare idonea documentazione che giustifichi, per ciascun sistema di prevenzione e protezione, l'intero importo concesso.

42 quater. Per le finalità di cui al comma 42 bis è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n.16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) – Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 43. (NI S/62551) >>

G) Dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:

<< 42 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Cellina Meduna un contributo straordinario per il rifacimento dell'opera di presa dell'impianto ittico dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI) con sede a Maniago.

42 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 42 bis è presentata alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche entro il 31 marzo 2026, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa.

42 quater. Il contributo di cui al comma 42 bis è concesso e integralmente liquidato, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con decreto del Direttore del Servizio competente. Il beneficiario rendiconta la spesa con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro 12 mesi anni dalla concessione del contributo, salvo proroga concessa con decreto del Direttore del Servizio competente previa motivata richiesta.

42 quinquies. Per le finalità di cui al comma 42 bis è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 43. (NI S/62552) >>

H) Al comma 43 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella C sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella C e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

=====

TABELLA C (RELATIVA ALL'ARTICOLO 3)

=====

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

2952/S SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICO-FORESTALI - U.2.02.0 1.01.000 - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

R.D. N. 2.15 DEL 1933, L.R. N. 55 DEL 1972 ART. 1, L.R. N. 3 DEL 1998 ART. 9 COMMA 26, L.R. N. 20 DEL 2000 ART. 1 COMMA 11, L.R. N. 9 DEL 2007 ART. 56 COMMA 1, L.R. N. 9 DEL 2007 ART. 56 COMMA 2, L.R. N. 9 DEL 2007 ART. 4 COMMA 3/2, L.R. N. 9 DEL 2007 ART. 4 COMMA 3/3, L.R. N. 12 DEL 2009 ART. 4 COMMA 1

CASSA	0,00	2026	-125.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	-------------	------	------	------	------

2953/S SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICO-FORESTALI - U.2.02.01.04.000 - IMPIANTI E MACCHINARI

R.D. N. 215 DEL 1933, L.R. N. 55 DEL 1972 ART. 1, L.R. N. 3 DEL 1998 ART. 9 COMMA 26, L.R. N. 20 DEL 2000 ART. 1 COMMA 11, L.R. N. 9 DEL 2007 ART. 56 COMMA 1, L.R. N. 9 DEL 2007 ART. 56 COMMA 2, L.R. N. 9 DEL 2007 ART. 4 COMMA 3/2, L.R. N. 9 DEL 2007 ART. 4 COMMA 3/3, L.R. N. 12 DEL 2009 ART. 4 COMMA 1

CASSA	0,00	2026	-27.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2026	-152.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	-------------	------	------	------	------

PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo

CASSA	0,00	2026	-152.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	-------------	------	------	------	------

PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

TITOLO 1 - Spese correnti

7627/S SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI DEL CONSORZIO DI COMUNI
DENOMINATO CONSORZIO BOSCHI CARNICI – TOLMEZZO
L.R. N. 13 DEL 2019 ART. 3 COMMA 38

CASSA 0,00 2026 100.000,00 2027 100.000,00 2028 100.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 100.000,00 2027 100.000,00 2028 100.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

69400/S ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL VIVAIO FORESTALE 'AVONS' DI VERZEGNIS PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA LOGISTICA DI RICOVERO E MOVIMENTAZIONE DI MEZZI OPERATIVI DEDICATI ANCHE ALL'ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO

L.R. N. 13 DEL 2024 ART. 3 COMMA 59

CASSA 0,00 2026 -169.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 -169.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

CASSA 0,00 2026 -69.000,00 2027 100.000,00 2028 100.000,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

CASSA 0,00 2026 -221.000,00 2027 100.000,00 2028 100.000,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

TITOLO 1 - Spese correnti

6800/S CONTRIBUTI ALL' ERSA

L.R. N. 13 DEL 2022 ART. 3 COMMA 43, L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 3 COMMA 40, L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 3 COMMA 43,
L.R. N. 8 DEL 2004 ART. 1 COMMA 1, L.R. N. 8 DEL 2004 ART. 10

CASSA 0,00 2026 56.000,00 2027 12.640,00 2028 40.000,00

62550/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO TRIENNALE AI DISTRETTI DEL CIBO A SOSTEGNO DELLE SPESE NECESSARIE PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA' DEI DISTRETTI MEDESIMI

L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 3

CASSA 0,00 2026 100.000,00 2027 100.000,00 2028 100.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 156.000,00 2027 112.640,00 2028 140.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

7291/S FINANZIAMENTO DELLA SEZIONE SPECIALE DEL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO, ISTITUITO CON LEGGE REGIONALE 80/1982 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
L.R. N. 80 DEL 1982 ART. 1, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 1, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 3, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 4, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 5, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 6, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 7, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 8, L.R. N. 17 DEL 2008 ART. 3 COMMA 12, L.R. N. 17 DEL 2008 ART. 2 COMMA 8, L.R. N. 18 DEL 2011 ART. 2 COMMA 4 LETT. B, L.R. N. 18 DEL 2001 ART. 2 COMMA 12, L.R. N. 15 DEL 2020 ART. 3 COMMA 38

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 1.000.000,00 2028 0,00

62549/S CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AGRICOLE PER L'ACQUISTO O LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE DI GENERAZIONE DI OZONO PER LA DIFESA FITOSANITARIA DELLE COLTURE E LA SANIFICAZIONE DELLE ACQUE IRRIGUE NONCHÉ PER LA DISINFESTAZIONE DI SUPERFICI E AMBIENTI DI LAVORAZIONE
L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 3

CASSA 0,00 2026 100.000,00 2027 0,00 2028 0,00

62552/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA PER IL RIFACIMENTO DELL'OPERA DI PRESA DELL'IMPIANTO ITTICO DELL'ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO (ETPI) CON SEDE A MANIAGO
L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 3

CASSA 0,00 2026 60.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 160.000,00 2027 1.000.000,00 2028 0,00

PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

CASSA 0,00 2026 316.000,00 2027 1.112.640,00 2028 140.000,00

PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca

TITOLO 1 - Spese correnti

6131/S SPESE PER INDENNIZZO DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA AI VEICOLI-FAMIGLIE
L.R. N. 6 DEL 2008 ART. 10 COMMA 1 LETT. A, L.R. N. 6 DEL 2008 ART. 10 COMMA 1 LETT. B, L.R. N. 6 DEL 2008 ART. 10 COMMA 1 LETT. E, L.R. N. 6 DEL 2008 ART. 10 COMMA 1 LETT. F, L.R. N. 10 DEL 2016 ART. 43 COMMA 1 LETT. K, L.R. N. 25 DEL 2016 ART. 3, L.R. N. 14 DEL 2018 ART. 2 COMMA 56

CASSA 0,00 2026 284.335,32 2027 0,00 2028 0,00

6134/S ONERI CONNESSI AL RECUPERO ED AL SOCCORSO DELLA FAUNA IN DIFFICOLTA' ED ALLA GESTIONE DEI CENTRI DI RECUPERO.

ART. 21 L.R. 24/96, L.R. N. 10 DEL 2016 ART. 43 COMMA 1 LETT. K, L.R. N. 14 DEL 2016 ART. 2 COMMA 101, L.R. N. 37 DEL 2017 ART. 3 COMMA 16, L.R. N. 37 DEL 2017 ART. 3 COMMA 17, L.R. N. 37 DEL 2017 ART. 3 COMMA 18, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 3 COMMA 16

CASSA 0,00 2026 -429.335,32 2027 -1.112.640,00 2028 0,00

62551/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI DELLE RISERVE DI CACCIA PER L'ACQUISTO DI SISTEMI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE CONTRO LE AGGRESSIONI DEI CANI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' VENATORIE
L.R. STAB. N. 1 DEL 2025 ART. 3

CASSA 0,00 2026 50.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 -95.000,00 2027 -1.112.640,00 2028 0,00

PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca

CASSA 0,00 2026 -95.000,00 2027 -1.112.640,00 2028 0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

CASSA 0,00 2026 221.000,00 2027 0,00 2028 140.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

970852/S INTERVENTI IN MATERIA DI RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI ED ITTICHE

DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 -100.000,00 2028 -240.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 -100.000,00 2028 -240.000,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 -100.000,00 2028 -240.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 -100.000,00 2028 -240.000,00

TRELEANI

Emendamento modificativo (3.9)

1. Dopo il comma 42, sono aggiunti i seguenti:

<<42 bis. Al fine di valorizzare l'attività delle imprese agricole finalizzata a creare occasioni di apprendimento e inclusione a favore delle persone fragili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle aziende che intendano realizzare strutture quali aule polifunzionali e laboratori utili alla costituzione, all'avviamento o allo sviluppo di fattorie didattiche e sociali.

42 ter. I beneficiari dei contributi di cui al comma 42 bis sono imprese agricole con sede operativa nel territorio regionale, iscritte alla Camera di Commercio territorialmente competente e, fatto salvo quanto previsto dal comma 42 sexies, nell'elenco delle fattorie didattiche e sociali tenuto dall'ERSA ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive) e che hanno in essere convenzioni con le Aziende sanitarie della regione per attività finalizzate all'inclusione sociale di persone svantaggiate o con disabilità attraverso l'orientamento o la formazione.

42 quater. I contributi di cui al comma 42 bis sono concessi in misura pari al 90 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 50.000 euro e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023. Sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione o l'adeguamento delle strutture, anche attraverso l'acquisto di prefabbricati, la realizzazione o l'adeguamento degli impianti, nonché l'acquisto di arredi e attrezzature anche tecnologiche. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è considerata spesa ammissibile solo se non recuperabile. Non sono ammissibili le spese per le consulenze, i lavori in economia e l'acquisto beni non durevoli o usati.

42 quinquies. Le domande di contributo sono presentate, sul modello pubblicato sulla pagina dedicata del sito della Regione, dal 1 febbraio al 30 marzo 2026 alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it. Ogni richiedente può presentare una sola domanda. Le domande sono corredate dalla convenzione in essere con l'Azienda sanitaria di cui al comma 42 ter, dalla relazione descrittiva degli interventi, dai preventivi di spesa intestati al richiedente, dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla concessione degli aiuti «de minimis». In caso di realizzazione o adeguamento delle strutture o degli impianti, vanno altresì allegati:

- a) il progetto redatto da un tecnico abilitato, costituito da elaborati grafici, relazione tecnica descrittiva delle opere con l'ubicazione catastale;
- b) il computo metrico estimativo redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di presentazione della domanda;
- c) qualora il richiedente non sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sugli immobili oggetto della richiesta di contributo, copia del contratto di locazione o affitto, attestazione della relativa registrazione e autorizzazione del proprietario all'esecuzione dell'intervento qualora non consentito dal contratto medesimo.

42 sexies. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'istruttoria di ciascuna domanda è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e si conclude entro sessanta giorni. In caso di assenza di risorse, la domanda viene archiviata alla conclusione dell'esercizio finanziario. Previa richiesta, il contributo concesso è erogato in via anticipata nella misura massima del 50 per cento, senza che sia necessaria la presentazione di garanzie fideiussorie. Nel caso in cui il richiedente non sia ancora iscritto nell'elenco delle fattorie didattiche e sociali tenuto dall'ERSA, l'erogazione del saldo è subordinata all'avvenuta iscrizione. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità ed i termini di rendicontazione. Eventuali scostamenti dal preventivo di spesa nella misura complessiva massima del 10 per cento sono considerati varianti non sostanziali ai fini della rendicontazione e non richiedono preventiva autorizzazione da parte della struttura amministrativa concedente. Il saldo viene erogato entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.

42 septies. Per le finalità di cui al comma 42 bis è destinata la spesa complessiva di 120.000,00 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 di cui all'allegata Tabella C di cui al comma 43. (S/NI) >>.

CAPITOLO DI DESTINAZIONE:

S/NI

2026: + 120.000,00 euro 2027: --- 2028: ---

CASSA 2026 + 120.000,00 euro

CAPITOLO DI COPERTURA:

S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026 - 120.000,00 euro 2027 --- 2028: ---

CASSA 2026 - 120.000,00 euro

BUDAI, BUNA, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (3.10)

All'articolo 3, dopo il comma 42, sono aggiunti i seguenti:

42 bis. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali) è inserito il seguente:

<<Art. 5 bis

(Prati rustici)

1. Al fine di riequilibrare la produzione di fieno naturale con l'allevamento bovino secondo i principi dell'economia circolare, la struttura regionale competente in materia di prati stabili su richiesta dei conduttori che svolgono attività zootecnica bovina può autorizzare la concimazione organica dei prati di tipo B1 di cui all'Allegato A esterni ai siti Natura 2000 con reflui zootecnici di origine bovina, incluso il letame, nei limiti della normativa di settore vigente, previa autorizzazione del proprietario.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo le superfici per cui, al momento di presentazione della domanda di autorizzazione o nel corso del relativo procedimento, è emesso un verbale di accertamento per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), nonché le superfici per cui, al momento di presentazione della domanda, è stata disposta e non completata la riduzione in pristino di cui all'articolo 11, comma 3.

3. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta, previo versamento di un importo a titolo di contributo per la realizzazione, in via compensativa, di nuove superfici di prati stabili naturali a cura della struttura regionale competente. L'importo è stabilito in 2.000 euro ad ettaro; l'importo è pari a 3.000 euro qualora, anche nel corso del procedimento di cui al presente comma, sia elevato verbale di accertamento della sanzione riferita alla violazione dell'articolo 4, comma 2, lettera a). Il versamento dell'importo esclude l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3.

4. Le superfici di cui al comma 1 costituiscono la categoria dei prati rustici, che sono iscritti in un apposito elenco e sono soggetti alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da a) a d), la cui violazione comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 11, ridotte della metà.

5. È sempre ammesso, su richiesta del proprietario, il reinserimento delle superfici di cui al comma 3 nell'inventario dei prati stabili previa riduzione in pristino secondo modalità tecniche stabilite dal direttore del competente Servizio.

6. La struttura competente in materia di prati stabili può autorizzare la riduzione delle superfici di cui al comma 1, prevedendo l'obbligo di realizzare interventi compensativi almeno di uguale superficie.>>.

42 ter. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 9/2005, come inserito dal comma 42 bis, affluiscono al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 103 (Trasferimenti correnti da imprese) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028. (E/NI)>>.

La presente disposizione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale. RELAZIONE: La norma introduce una misura volta a favorire l'equilibrio tra la produzione di fieno naturale e l'allevamento bovino, in linea con i principi dell'economia circolare. Viene prevista la possibilità che i proprietari e i possessori di terreni classificati come prati stabili di

categoria B1 "arreatereti", che svolgono attività zootecnica bovina, utilizzino tali superfici per lo spandimento agronomico delle deiezioni nel rispetto delle norme di settore. Tale facoltà è subordinata al versamento di un importo a titolo di contributo per il ripristino di superfici a prato stabile a cura del Servizio regionale competente. Le superfici ripristinate, classificate come prati rustici, continueranno a essere soggette a specifici vincoli.

BUNA, CALLIGARIS, BUDA, GHERSINICH

Emendamento modificativo (3.11)

1. All'articolo 3, dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:

<<42 bis. Al fine di garantire la continuità del sostegno dei programmi annuali delle attività delle associazioni ornitologiche, in via straordinaria, le domande per i contributi di cui all'articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia), presentate oltre il termine, possono essere riproposte entro il 31 marzo 2026.

42 ter. Le domande di cui al comma 42 bis sono corredate della documentazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettere da a) a c) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2003, n. 159 (Regolamento concernente modalità e termini per la presentazione delle domande, nonché i criteri di riparto dei contributi alle associazioni ornitologiche iscritte all'Albo regionale) e del rendiconto delle spese sostenute dopo l'1 marzo 2025 in applicazione di quanto previsto dal regolamento medesimo. Il contributo è concesso ed erogato entro novanta giorni dalla domanda sulla base dei criteri e dei massimali previsti dall'articolo 4, comma 2 e dall'articolo 5, commi da 1 a 3, del regolamento.

42 quater. Per le finalità di cui al comma 42 bis è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 43. Capitolo S/NI

42 quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 42 quater, si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (spese correnti), capitolo 970090 dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2026-2028.>>

Nota tecnica: Al fine di garantire la continuità del sostegno dei programmi annuali delle attività delle associazioni ornitologiche, in via straordinaria, le domande per i contributi di cui all'articolo 3 della legge regionale 27/2002, presentate oltre il termine, possono essere riproposte entro il 31 marzo 2026.

CALLIGARIS, BUDAI

Subemendamento modificativo all'emendamento 3.12 (3.11.1)

1. Al comma 42 septies dell'emendamento 3.12 la cifra <<150.000>> è sostituita dalla seguente: <<200.000>>.

Nota tecnica: Il presente sub emendamento aumenta lo stanziamento.

BUDAI, BUNA, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (3.12)

All'articolo 3, dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:

<<42 bis. Al fine di sostenere le filiere corte e la vendita dei prodotti a chilometro zero, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a soggetti senza fini di lucro con sede operativa in regione, un contributo, anche a titolo di rimborso, per l'organizzazione dell'attività di vendita diretta di prodotti agricoli e agroalimentari in forma stabile e in spazi chiusi con cadenza almeno bisettimanale e con il coinvolgimento di almeno otto imprese agricole.

42 ter. I contributi di cui al comma 42 bis sono concessi nella misura dell'80 per cento delle spese ritenute ammissibili, nel limite di 100.000 euro per ciascuna sede di svolgimento dell'attività e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023. Si intendono per spese ammissibili i costi, sostenuti dal richiedente il contributo, a decorrere dall'1 gennaio 2025, per l'affitto di locali, per le relative utenze e per la promozione dell'attività di vendita diretta.

42 quater. Le domande di contributo sono redatte secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione e sono presentate tramite PEC alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna, all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto senza fini di lucro, possono essere presentate dal 1 al 31 marzo 2026, corredate:

- a) dell'atto costitutivo o statuto del soggetto richiedente;
- b) della relazione descrittiva delle attività svolte nel 2025 e di quelle programmate per il 2026 nel rispetto dei requisiti previsti dal comma 42 bis;
- c) del prospetto delle spese sostenute per le attività svolte nell'anno 2025 e del preventivo di spesa per ciascuna voce di costo delle attività programmate per l'anno 2026;
- d) di adeguata documentazione comprovante che l'attività svolta nell'anno 2025 è stata organizzata nel rispetto dei requisiti previsti dal comma 42 bis per almeno dodici mesi antecedenti la domanda.

42 quinquies. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate alla conclusione dell'esercizio finanziario. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Il decreto di concessione prevede i termini e le modalità di rendicontazione dell'intera spesa sostenuta dal beneficiario. Eventuali scostamenti dal preventivo di spesa nella misura massima del 10 per cento sono considerati varianti non sostanziali ai fini della rendicontazione e non richiedono preventiva autorizzazione da parte della struttura amministrativa concedente. Il saldo viene erogato entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.

42 sexies. I contributi, su richiesta del beneficiario, possono essere erogati in via anticipata, per l'attività da svolgere nel 2026, nella misura del 30 per cento senza la presentazione di garanzie.

42 septies. Per le finalità previste dal comma 42bis è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella C relativa all'articolo 3, comma 43 Cap. S/NI

42 octies. Agli oneri derivanti dal comma 42 septies, si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (spese correnti), capitolo 970090 dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2026-2028.>>

Nota tecnica: Con il presente emendamento, al fine di sostenere le filiere corte e la vendita dei prodotti a chilometro zero, si concede un contributo a soggetti senza fini di lucro con sede operativa in regione, anche a titolo di rimborso, per l'organizzazione dell'attività di vendita diretta di prodotti agricoli e agroalimentari in forma stabile e in spazi chiusi con cadenza almeno bisettimanale e con il coinvolgimento di almeno otto imprese agricole.

CARLI, RUSSO, FASIOLO, MORETTI, MENTIL, CELOTTI

Emendamento modificativo (3.13)

Dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:

<<42 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, istituita su iniziativa dell'Amministrazione regionale e preposta a sviluppare le potenzialità dei cluster dell'agroalimentare e della bioeconomia del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), un finanziamento per la continuazione delle finalità e degli obiettivi del progetto Interreg VI-A Italia-Austria 2021-2027 in corso denominato Foodis.

42 ter. La domanda di contributo di cui al comma 42 bis è presentata, entro il 31 marzo 2026 alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa degli interventi proposti con relativo cronoprogramma e del preventivo dettagliato delle spese.

42 quater. Il contributo è concesso con decreto del Direttore del Servizio competente entro sessanta giorni dalla domanda nella misura del 90 per cento della spesa ammessa. Con il medesimo decreto sono stabiliti i termini e le modalità per la rendicontazione delle spese sostenute.

42 quinquies. Per le finalità di cui al comma 42 bis è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisi in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 43.>>.

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11		
Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	3	Altri fondi
Titolo	1	Spese correnti

| 2026: - 200.000,00 -- | 2027: - 200.000 | 2028: 200.000 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 200.000.000,00 di euro per l'anno 2026

- 200.000.000,00 di euro per l'anno 2027

- 200.000.000,00 di euro per l'anno 2028

Nota: Il finanziamento alla Fondazione Agrifood & Bioeconomy è diretto alla continuazione delle finalità perseguite dal progetto di cooperazione Interreg Italia-Austria denominato Foodis che si concluderà nel mese di giugno del 2026 e di cui la Fondazione è Lead partner. Ciò consentirà di sviluppare ulteriormente il livello di innovazione e di circolarità nelle catene del valore del settore alimentare e porre in atto le esperienze acquisite con le azioni del progetto con il fine di assicurare una sempre maggiore inclusione sociale e migliorare le filiere sostenibili e solidali.

MENTIL, MORETTI, PISANI, FASIOLO, CONFICONI, COSOLINI, CELOTTI

Emendamento modificativo (3.14)

Dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:

<<42 bis. La Regione, al fine di garantire la continuità dei pagamenti a favore delle aziende agricole che hanno presentato domanda di pagamento a valere sugli impegni SRA e SRB contenuti nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano Strategico PAC 2023-2027, è autorizzata a concedere un anticipo nella misura del 70 per cento dei premi liquidati nell'annata precedente a copertura dei premi annuali spettanti e non liquidati dall'Organismo pagatore entro la data del 30 giugno 2026.

42 ter. Gli aiuti di cui al comma 42 bis sono concessi e contestualmente liquidati d'ufficio alle aziende che:

a) hanno presentato domanda di pagamento a valere sugli interventi relativi alle indennità previste dagli interventi e dai relativi bandi individuati con successiva deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari;

b) non hanno percepito, totalmente o parzialmente, il premio richiesto.

42 quater. Gli aiuti sono erogati in via anticipata, senza presentazione di garanzie, dall'Ispettorato regionale dell'agricoltura della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche. A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria concernente la verifica dei requisiti e degli obblighi previsti dai singoli bandi, sono saldati nella misura corrispondente all'importo complessivamente quantificato dalla domanda di sostegno presentata.

42 quinquies. Gli aiuti di cui al comma 42 bis sono concessi ed erogati nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

42 sexies. Per le finalità di cui al comma 42 bis è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 43.>>.

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11		
Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	3	Altri fondi
Titolo	1	Spese correnti

| 2026: - 3.000.000,00 -- | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 3.000.000,00 euro per l'anno 2026

NOTA: L'emendamento consente il pagamento delle indennità sugli impegni SRA e SRB contenuti nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano Strategico PAC 2023-2027 parzialmente o totalmente insolute.

FASIOLO, MENTIL

Emendamento modificativo (3.15)

Dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:

<<42 bis. Al fine di sostenere il settore della pesca e dell'acquacoltura a fronte della diffusione della specie *Callinectes sapidus* (granchio blu), la Regione è autorizzata a concedere un aiuto straordinario alle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura a parziale indennizzo dei danni alle produzioni, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e dei relativi consorzi.

42 ter. Il contributo di cui al comma 42 bis è cumulabile con gli eventuali interventi compensativi nazionali.

42 quater. Il contributo di cui al comma 42 bis è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023.

42 quinquies. Le modalità, i requisiti e i criteri per la formazione della graduatoria di assegnazione dei contributi di cui al comma 42 bis, sono disciplinati dal bando, approvato con decreto del Direttore del Servizio competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

42 sexies. Per le finalità di cui al comma 42 bis è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 a valere Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 43.>>.

Copertura:

=====
TABELLA K Relativa all'articolo 11
=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2026: - 500.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

-500.000,00 euro per l'anno 2026

NOTA: l'emendamento mira a dare un sostegno economico alle imprese della pesca e dell'acquacoltura danneggiate direttamente e indirettamente a causa della proliferazione del *Callinectes sapidus* (cosiddetto "granchio blu"), una specie aliena invasiva che negli ultimi anni ha compromesso in modo significativo l'equilibrio degli ecosistemi lagunari e marini dell'Adriatico, con conseguenti perdite produttive e reddituali. La diffusione del granchio blu ha determinato una drastica riduzione dei volumi di pesca e allevamento, in particolare nei comparti della molluschicoltura e della pesca costiera artigianale. Il danno è documentato sia in termini di perdita di prodotto e danni alle reti, sia per l'aumento dei costi operativi legati alle attività di contenimento. L'erogazione di indennizzi consente alle imprese di mantenere la propria operatività, evitando la sospensione delle attività e preservando l'occupazione locale.

FASIOLO, MENTIL, PISANI

Emendamento modificativo (3.16)

Dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:

<<42 bis. l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine un finanziamento per uno studio volto a identificare le migliori strategie da mettere in atto per contenere l'invasione della specie «*Callinectes sapidus*» (Granchio blu), stimare l'efficacia del contenimento della proliferazione con i predatori naturali nonché capire se la pesca del granchio blu possa diventare una risorsa economica.

42 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 42 bis è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro il entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione illustrativa e dal relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

42 quater. Per le finalità di cui al comma 42 bis è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 43.>>.

Copertura:

=====
TABELLA K Relativa all'articolo 11
=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

| 2026: - 200.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 200.000,00 euro per l'anno 2026

Nota: l'emendamento risponde alla necessità di risposta all'emergenza provocata dalla proliferazione del *Callinectes sapidus* (cosiddetto "granchio blu"), specie aliena invasiva che negli ultimi anni ha compromesso in modo significativo l'equilibrio degli ecosistemi lagunari e marini dell'Adriatico. Presupposto che la gestione di una specie invasiva richiede dati certi e continui, si ritiene necessario quindi un monitoraggio sistematico delle popolazioni di granchio blu attraverso campionamenti periodici in aree lagunari, foci fluviali e zone produttive nonché la raccolta e l'integrazione di dati socio-economici sulle perdite delle imprese ittiche. Questo consentirà di elaborare un modello di previsione della diffusione e degli effetti sul medio-lungo periodo, individuare e sperimentare le strategie di contenimento, volte sia alla tutela della biodiversità e della funzione ecologica delle lagune sia alla protezione del settore della pesca e dell'acquacoltura.

POZZO, MORETTI, CARLI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, PISANI, COSOLINI

Emendamento modificativo (3.17)

Dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:

<<42 bis. Al fine di fronteggiare la diffusione della febbre catarrale dei ruminanti (Blue Tongue Virus) e sostenere le aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino danneggiate dall'insorgenza della malattia la Regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario a sostegno dei costi di vaccinazione, smaltimento delle carcasse e come indennizzo parziale dei danni subiti per riduzione della produzione, mancata movimentazione conseguente a blocco veterinario e deprezzamento del prodotto.

42 ter. Il contributo di cui al comma 42 bis è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023.

42 quater. Le modalità, i requisiti e i criteri per la formazione della graduatoria di assegnazione dei contributi di cui al comma 42 bis, sono disciplinati dal bando, approvato con decreto del Direttore del Servizio competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

42 quinquies. Per le finalità di cui al comma 42 bis è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026 a valere Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 43.>>.

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	3	Altri fondi
Titolo	1	Spese correnti

| 2026: - 300.000,00 -- | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 300.000,00 euro per l'anno 2026

Nota: L'emendamento propone l'introduzione di una misura di sostegno economico rivolta alle imprese zootecniche colpite dalla recente diffusione del virus della lingua blu (Bluetongue), malattia soggetta a denuncia obbligatoria che ha generato rilevanti ripercussioni sanitarie ed economiche. La circolazione virale ha determinato mortalità negli allevamenti, calo delle produzioni, danni riproduttivi e incremento dei costi aziendali legati alla gestione degli animali malati. Inoltre, le restrizioni alla movimentazione imposte dai servizi veterinari hanno limitato la possibilità di vendita e trasferimento del bestiame, con conseguenti perdite di reddito. La proposta di aiuto si configura come intervento straordinario e necessario, poiché i danni derivano da un evento non prevedibile e non imputabile alle imprese, con effetti tali da compromettere la normale sostenibilità economica delle aziende, in particolare nelle aree rurali più fragili. L'introduzione della misura consente quindi di offrire un sostegno immediato alle aziende colpite, preservando il potenziale produttivo regionale e garantendo la stabilità del comparto zootecnico.

FASIOLO, CARLI

Emendamento modificativo (3.17.1)

Dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:

<<42 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al CREA-VIT - Centro di ricerca per la viticoltura ed enologia di Gorizia un contributo per il prosieguo del lavoro di caratterizzazione e valorizzazione delle produzioni tartufigole regionali da svolgere in collaborazione con l'Associazione dei tartufai del FVG volti alla delineazione e alla caratterizzazione degli ambienti del tartufo estivo (*Tuber aestivum*) e alla gestione della farnia per l'incremento della produzione di tartufo bianco (*Tuber magnatum*), da sviluppare con un approccio transfrontaliero al fine di comprendere anche i territori tartufigeni della Slovenia e della Croazia.

42 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 42 bis è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione illustrativa e dal relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

42 quater. Per le finalità di cui al comma 42 bis è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 43.>>.

COPERTURA:

=====

TABELLA K

=====

Missione 20 Fondi e accantonamenti
Programma 3 Altri fondi
Titolo 1 Spese correnti

| 2026: - 50.000,00 -- | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 50.000,00 euro per il 2026

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (3.17.2)

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Al comma 43 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella C sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella C e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo.

Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

=====

TABELLA C (RELATIVA ALL'ARTICOLO 3)

=====

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

TITOLO 1 - Spese correnti

13106/S SERVIZIO FORESTE - SPESE MEZZI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

L.R. N. 6 DEL 2021 ART. 24, L.R. N. 22 DEL 2007 ART. 7 COMMA 44

CASSA 0,00 2026 -16.554,78 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 -16.554,78 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

CASSA 0,00 2026 -16.554,78 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

TITOLO 1 - Spese correnti

12116/S SPESE DERIVANTI DALL'EFFETTUAZIONE DEI CORSI PREVISTI DAL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE REGIONALE L.R. N. 53 DEL 1981 ART. 42, L.R. N. 18 DEL 2016 ART. 29

CASSA 0,00 2026 6.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 6.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

CASSA 0,00 2026 6.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

TITOLO 1 - Spese correnti

9785/S VERSAMENTI AGLI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME RISCOSE IN TESORERIA – U.1.09.99.04.000 – RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO – ART. 2033 R.D. N. 262 DEL 1942

CASSA 0,00 2026 -15.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 -15.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

CASSA 0,00 2026 -15.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

CASSA 0,00 2026 -25.554,78 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

2952/S SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICO-FORESTALI - U.2.02.01.01.000 - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

R.D. N. 215 DEL 1933, L.R. N. 55 DEL 1972 ART. 1, L.R. N. 3 DEL 1998 ART. 9 COMMA 26, L.R. N. 20 DEL 2000 ART. 1 COMMA 11, L.R. N. 9 DEL 2007 ART. 56 COMMA 1, L.R. N. 9 DEL 2007 ART. 56 COMMA 2, L.R. N. 9 DEL 2007 ART. 4 COMMA 3/2, L.R. N. 9 DEL 2007 ART. 4 COMMA 3/3, L.R. N. 12 DEL 2009 ART. 4 COMMA 1

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 315.000,00

2953/S SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICO-FORESTALI - U.2.02.01.04.000 - IMPIANTI E MACCHINARI

R.D. N. 215 DEL 1933, L.R. N. 55 DEL 1972 ART. 1, L.R. N. 3 DEL 1998 ART. 9 COMMA 26, L.R. N. 20 DEL 2000 ART. 1 COMMA 11, L.R. N. 9 DEL 2007 ART. 56 COMMA 1, L.R. N. 9 DEL 2007 ART. 56 COMMA 2, L.R. N. 9 DEL 2007 ART. 4 COMMA 3/2, L.R. N. 9 DEL 2007 ART. 4 COMMA 3/3, L.R. N. 12 DEL 2009 ART. 4 COMMA 1

CASSA 0,00 2026 -13.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 -13.000,00 2027 0,00 2028 315.000,00

PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo

CASSA 0,00 2026 -13.000,00 2027 0,00 2028 315.000,00

PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

TITOLO 1 - Spese correnti

3193/S GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO CARSIANA DI PROPRIETA' REGIONALE

CASSA 0,00 2026 -13.000,00 2027 0,00 2028 0,00 2031 75.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 -13.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

69400/S ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL VIVAIO FORESTALE 'AVONS' DI VERZEGNIS PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA LOGISTICA DI RICOVERO E MOVIMENTAZIONE DI MEZZI OPERATIVI DEDICATI ANCHE ALL'ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO

L.R. N. 13 DEL 2024 ART. 3 COMMA 59

CASSA 0,00 2026 -300.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 -300.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

69095/S FONDO ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE VIABILITA' FORESTALE

L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 3 COMMA 38

CASSA 0,00 2026 200.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

CASSA 0,00 2026 200.000,00 2027 0,00 2028 0,00

PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

CASSA 0,00 2026 -100.000,00 2027 0,00 2028 0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

CASSA 0,00 2026 -113.000,00 2027 0,00 2028 315.000,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

TITOLO 1 - Spese correnti

9390/S INTERVENTI TRAMITE L'AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE PER PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

L.R. N. 22 DEL 2022 ART. 3 COMMA 25; L.R. N. 1 DEL 2004 ART. 6 COMMA 56

CASSA 0,00 2026 -500.000,00 2027 0,00 2028 315.000,00

9518/S SPESE PER ACQUISTO DI PARTE CORRENTE DI LIBRI DI INTERESSE DELLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE

L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 8 COMMA 52/2, L.R. N. 4 DEL 2001 ART. 8 COMMA 52, L.R. N. 1 DEL 2004 ART. 7 COMMA 65

CASSA 0,00 2026 9.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2026 -491.000,00 2027 0,00 2028 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

7291/S FINANZIAMENTO DELLA SEZIONE SPECIALE DEL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO, ISTITUITO CON LEGGE REGIONALE 80/1982 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

L.R. N. 80 DEL 1982 ART. 1, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 1, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 3, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 4, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 5, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 6, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 7, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 8, L.R. N. 17 DEL 2008 ART. 3 COMMA 12, L.R. N. 17 DEL 2008 ART. 2 COMMA 8, L.R. N. 18 DEL 2011 ART. 2 COMMA 4 LETT. B, L.R. N. 18 DEL 2011 ART. 2 COMMA 12, L.R. N. 15 DEL 2020 ART. 3 COMMA 38

CASSA 0,00 2026 500.000,00 2027 0,00 2028 0,00

14733/S CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E FERTIRRIGAZIONE

L.R. N. 22 DEL 2022 ART. 3 COMMA 15

CASSA	0,00	2026	80.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	-----------	------	------	------	------

68425/S AIUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ARBOREI

L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 3 COMMA 18

CASSA	0,00	2026	100.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2026	680.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

CASSA	0,00	2026	189.000,00	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca

TITOLO 1 - Spese correnti

6134/S ONERI CONNESSI AL RECUPERO ED AL SOCCORSO DELLA FAUNA IN DIFFICOLTA' ED ALLA GESTIONE DEI CENTRI DI RECUPERO.

ART. 21 L.R. 24/96, L.R. N. 10 DEL 2016 ART. 43 COMMA 1 LETT. K, L.R. N. 14 DEL 2016 ART. 2 COMMA 101, L.R. N. 37 DEL 2017 ART. 3 COMMA 16, L.R. N. 37 DEL 2017 ART. 3 COMMA 17, L.R. N. 37 DEL 2017 ART. 3 COMMA 18, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 3 COMMA 16

CASSA	0,00	2026	-50.445,22	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2026	-50.445,22	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca

CASSA	0,00	2026	-50.445,22	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

CASSA	0,00	2026	138.554,78	2027	0,00	2028	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

970852/S INTERVENTI IN MATERIA DI RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI ED ITTICHE
DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2012 ART. 49

CASSA	0,00	2026	0,00	2027	0,00	2028	-315.000,00
-------	------	------	------	------	------	------	-------------

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 -315.000,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 -315.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 -315.000,00

COSTANZA

Emendamento modificativo (3.18)

1. Alla Tabella C, relativa all'articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

TABELLA C

Missione: 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

S/6820 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEI TARTUFAI PER INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFICOLO E ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE L.R. N. 23 DEL 1999 ART. 15 COMMA 3/ 2, L.R. N. 37 DEL 2017 ART. 3 COMMA 7

2025: + 10.000,00 euro 2026: --- 2027: ---

CASSA 2026 + 10.000,00 euro

TABELLA K

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2026: - 10.000,00 euro 2027: --- 2028: ---

CASSA 2026 - 10.000,00 euro

CALLIGARIS, BUDAI

Subemendamento modificativo all'emendamento 3.19 (3.18.1)

1. La tabella C di cui all'emendamento 3.19, è sostituita dalla seguente:

Nella Tabella C, relativa all'articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA C

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA 1 - - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

| 2026 + 190.000,00 | 2027 --- | 2028 ---

CAPITOLO: s/69393 FINANZIAMENTO DEL 'PROGRAMMA VALORE AGRICOLTURA' FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELLA COMPETITIVITA', REDDITIVITA' E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE IMPRESE AGRICOLE - SPESE IN CONTO CAPITALE L.R. N.13 DEL 2024 ART. 3 COMMA 1

=====

TABELLA K

=====

COPERTURA

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

2026 - 190.000,00	2027 ---	2028 ---
-------------------	----------	----------

CAPITOLO: 5/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

Nota tecnica: Il presente sub emendamento riduce a 190.000,00 euro le risorse inizialmente stanziare (240.000,00 euro) con l'emendamento 3.19.

BUDAI, CALLIGARIS, BUNA

Emendamento modificativo (3.19)

(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

1. Alla tabella C riferita all'articolo 3, di cui al comma 43, è apportata la seguente modifica:

Tabella C

riferita all'Art. 3

Nella Tabella C, relativa all'articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

=====

TABELLA C

=====

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA 1 - - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

2026 + 240.000,00	2027 ---	2028 ---
-------------------	----------	----------

CAPITOLO: s/69393 FINANZIAMENTO DEL 'PROGRAMMA VALORE AGRICOLTURA' FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELLA COMPETITIVITA', REDDITIVITA' E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE IMPRESE AGRICOLE - SPESE IN CONTO CAPITALE L.R. N.13 DEL 2024 ART. 3 COMMA 1

=====

TABELLA K

=====

COPERTURA

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

2026 - 240.000,00	2027 ---	2028 ---
-------------------	----------	----------

CAPITOLO: s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

Nota tecnica: Il presente emendamento stanziare risorse in favore del "programma valore agricoltura" finalizzato al potenziamento della competitività, redditività e sostenibilità ambientale delle imprese agricole.

POZZO, MORETTI, FASIOLO, MENTIL, CELOTTI

Emendamento modificativo (3.20)

Tabella C relativa all'Art. 3

Nella Tabella C, relativa all'articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA C relativa all'articolo 3

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
TITOLO 2 - Spese in conto capitale

| 2026: + 2.000.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 13009 TRASFERIMENTI ALL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE OPR FVG DEI FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER GLI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE REGIONALI INSERITI NEL PSN DELLA PAC 2023-2027 L.R. N.24 DEL 2021 ART. 3 COMMA 68, L.R. N.24 DEL 2021 ART. 3 COMMA 69, L.R. N.24 DEL 2021 ART. 3 COMMA 70, L.R. N.24 DEL 2021 ART. 3 COMMA 71, L.R. N.24 DEL 2021 ART. 3 COMMA 72, L.R. N.22 DEL 2022 ART. 3 COMMA 4

+ 2.000.000,00 euro per l'anno 2026

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	02	Spese in conto capitale

| 2026: - 2.000.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 2.000.000,00 euro per l'anno 2026

Nota: l'aumento della dotazione finanziaria del capitolo dei trasferimenti all'organismo pagatore regionale è indirizzato allo scorrimento della graduatoria del bando "SRD02 - investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e benessere animale - investimenti irrigui" finalizzato a potenziare le performance climatico ambientali delle aziende agricole.

MENTIL, MORETTI, FASIOLO, CELOTTI

Emendamento modificativo (3.21)

Tabella C relativa all'Art. 3

Nella Tabella C, relativa all'articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA C relativa all'articolo 3

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
TITOLO 2 - Spese in conto capitale

| 2026: + 2.660.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 13009 TRASFERIMENTI ALL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE OPR FVG DEI FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER GLI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE REGIONALI INSERITI NEL PSN DELLA PAC 2023-2027 L.R. N.24 DEL 2021 ART. 3 COMMA 68, L.R. N.24 DEL 2021 ART. 3 COMMA 69, L.R. N.24 DEL 2021 ART. 3 COMMA 70, L.R. N.24 DEL 2021 ART. 3 COMMA 71, L.R. N.24 DEL 2021 ART. 3 COMMA 72, L.R. N.22 DEL 2022 ART. 3 COMMA 4

+ 2.660.000,00 euro per l'anno 2026

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	02	Spese in conto capitale

| 2026: - 2.660.000,00 | 2027: --- | 2028: --- |

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 2.660.000,00 euro per l'anno 2026

Nota: l'aumento della dotazione finanziaria del capitolo dei trasferimenti all'organismo pagatore regionale è indirizzato allo scorrimento della graduatoria del bando SRE01 del CSR 2023-2027 "Insediamento giovani agricoltori", approvato con d.g.r. n. 964/2023.

L'assessore ZANNIER illustra gli emendamenti C 2.1 e C 2.3, nonché S 3.7.1, S 3.8 e S 3.17.2, e nel contempo subemenda oralmente l'emendamento C 2.3: << viene espunto il seguente capoverso "c) si applica l'indice massimo di fabbricabilità fondiaria di 0,2 metri cubi/metri quadrati, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi comunali, salva più estensiva previsione degli strumenti urbanistici;".

La consigliera LIGUORI illustra l'emendamento C 2.2.

Presidenza del Vicepresidente Mazzolini

Il Relatore di maggioranza CALLIGARIS dà per letti gli emendamenti S 3.0.0.1, S 3.0.1, S 3.1, S 3.11.1 e S 3.18.1.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti S 3.2, S 3.3 e S 3.4.

Dopo aver illustrato gli emendamenti S 3.5, S 3.6 e S 3.7, la consigliera CAPOZZI, chiede, motivandone le ragioni, lo stralcio dell'emendamento S 3.10, a prima firma del consigliere Budai.

Il consigliere TRELEANI illustra l'emendamento S 3.9.

Il consigliere BUDAI illustra gli emendamenti S 3.10, su cui si sofferma per rispondere alle osservazioni formulate in precedenza, S 3.12 e S 3.19, concludendo il suo intervento in lingua friulana.

La consigliera BUNA illustra l'emendamento S 3.11.

Il Relatore di minoranza CARLI illustra l'emendamento S 3.13.

Il consigliere MENTIL illustra gli emendamenti S 3.14 e S 3.21.

La consigliera FASIOLO illustra gli emendamenti S 3.15, S 3.16 e S 3.17.1.

Il consigliere POZZO illustra gli emendamenti S 3.17 e S 3.20.

La consigliera COSTANZA illustra l'emendamento S 3.18.

In sede di dibattito, intervengono i consiglieri MORETUZZO, CELOTTI (la quale, tra l'altro, suggerisce la seguente riformulazione orale dell'emendamento C 2.3: alla lettera A) di pag. 1 dopo le parole "*..i cui requisiti e le cui caratteristiche sono definiti con deliberazione della Giunta regionale*" aggiungere le parole "*sentito il parere del CAL*"), l'assessore ZANNIER (il quale accoglie la proposta di subemendamento orale testé formulata dalla consigliera Celotti), la consigliera PELLEGRINO (la quale, tra l'altro, chiede lo stralcio dell'emendamento S 3.10), i consiglieri MARTINES, MORETTI (il quale, tra l'altro, chiede chiarimenti sugli emendamenti S 3.10 e S 3.12) e BUDAI (il quale non accoglie la richiesta di stralcio dell'emendamento S 3.10 avanzata dalle consigliere Capozzi e Pellegrino).

L'assessore ZANNIER, nell'ambito di un proprio intervento complessivo sugli emendamenti presentati, risponde sulle tematiche e le osservazioni sollevate in particolare dai Consiglieri dell'opposizione; subemenda, quindi, oralmente l'emendamento S 3.10, con il consenso del primo firmatario: <<al comma 3 dell'articolo 5 bis (Prati stabili) le parole "*a titolo di contributo per la*" sono sostituite dalle parole "*che può essere destinato alla*">>; inoltre chiede, motivandone le ragioni, il ritiro degli emendamenti S 3.6, S 3.14, S 3.15 e S 3.16.

I consiglieri CAPOZZI e MENTIL, quindi, ritirano rispettivamente gli emendamenti S 3.6 e S 3.14, come proposto dall'Assessore, mentre la consigliera FASIOLO mantiene gli emendamenti S 3.15 e S 3.16.

A questo punto, il PRESIDENTE, vista l'ora, propone di concludere domani l'esame degli articoli 2 e 3, con le repliche dei Relatori sugli emendamenti testé illustrati e discussi e, non riscontrando contrarietà, comunica quindi che il Consiglio è convocato per domani mattina, 11 dicembre, alle ore 10.00, e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 19.58.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO